

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

50.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BARONI**

INDICE	PAG.	PAG.
Sostituzione:		
PRESIDENTE	649	
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica (3199-ter);		
QUILLERI: Misure anticongiunturali per la ripresa dell'attività edilizia e la soddisfazione del fabbisogno di abitazioni soprattutto di carattere economico e popolare (3307)	650	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	650, 654, 661, 664, 666, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 684, 685, 688, 689, 692	
ACHILLI	690	
AMODEI	661, 666	
BERAGNOLI	654, 655, 682	
BORRA	664	
BOTTA	658, 664, 669, 670, 672, 679, 680, 682	
BUSETTO	664, 669, 683, 685, 689	
CALVETTI	680, 687	
CARRA	679, 688, 690	
CIANCA	656	
DEGAN	690	
DI LISA	659, 660, 664, 671, 674, 677, 685, 691	
DI NARDO RAFFAELE	676	
FERRETTI	657, 673, 688	
		FIUMANÒ 676
		GREGGI 671, 673, 675, 680, 681, 682
		GUARRA 654, 681, 683, 685, 690
		LAURICELLA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> 662, 664, 672, 673, 676, 681, 682, 685, 688, 689
		MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> 655, 656
		QUILLERI 658, 681, 688, 689
		ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 686, 687
		TANI 660, 680
		TERRANA 675, 676
		TODROS 653, 660, 671, 674, 676, 685, 686
		ZANIBELLI 683, 684
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 692

La seduta comincia alle 11,30.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno il deputato Lodi Adriana sostituisce il deputato Napolitano Luigi.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche e in materia di urbanistica (3199-ter); e della proposta di legge Quilleri: Misure anticongiunturali per la ripresa dell'attività edilizia e la soddisfazione del fabbisogno di abitazioni soprattutto di carattere economico e popolare (3307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica », e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Quilleri: « Misure anticongiunturali per la ripresa dell'attività edilizia e la soddisfazione del fabbisogno di abitazioni soprattutto di carattere economico e popolare ».

Comunico che partecipano alla seduta, senza voto deliberativo, i deputati Terrana e Zanibelli.

Come è noto agli onorevoli colleghi, nella seduta di ieri dell'Assemblea è stato deliberato lo stralcio degli articoli da 65 a 71 e dell'articolo 73 del disegno di legge n. 3199. Tali articoli costituiscono appunto l'oggetto del disegno di legge, che reca il numero 3199-ter, assegnato alla nostra Commissione in sede legislativa ed abbinato con la proposta di legge n. 3307 d'iniziativa del deputato Quilleri.

Svolgerò io stesso, sui provvedimenti all'esame, una relazione molto breve, essendo la materia perfettamente conosciuta dagli onorevoli colleghi.

Gli articoli da 1 a 7 del disegno di legge n. 3199-ter (già articoli da 65 a 71 del disegno di legge n. 3199, sui quali la Commissione si è intrattenuta a lungo nel corso dell'esame in sede referente) concernono la nuova applicazione delle norme previste a suo tempo dal decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, sulla base di un nuovo stanziamento che consente un limite di impegno di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1971. Sono previste modifiche e adattamenti per cercare di adeguare la normativa emanata sei anni or sono alle esigenze attuali.

L'articolo 8 del disegno di legge n. 3199-ter (già articolo 73 del disegno di legge n. 3199) riguarda invece la proroga di talune agevolazioni fiscali. Come è noto, tutte le agevolazioni fiscali previste dalla precedente normativa sarebbero giunte a scadenza il 31 dicembre 1970; col decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,

convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (il cosiddetto « decretone »), tali agevolazioni vennero ulteriormente prorogate. Tuttavia, i termini previsti per tale proroga erano abbastanza ristretti, e ciò in vista di una sollecita approvazione di nuovi provvedimenti in materia edilizia e in materia di facilitazioni fiscali nel settore medesimo. Inoltre, per una serie di ragioni che non desidero qui ricordare — anche perché ci porterebbero ad un discorso piuttosto vasto — alle tradizionali agevolazioni in materia di imposta sui fabbricati e (per quel che ancora ne rimane) di imposta di consumo sui materiali da costruzione, non erano state aggiunte, nel provvedimento di proroga, le altrettanto tradizionali agevolazioni in materia di imposta di registro.

L'articolo 8 del disegno di legge in esame prevede appunto l'ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro, previste inizialmente dalla legge n. 408 del 1949, fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, e con effetto dal 1° gennaio 1971 (e quindi con effetto retroattivo, rispetto alla data di entrata in vigore del provvedimento). Lo stesso articolo 8, inoltre, dispone l'ulteriore proroga delle altre agevolazioni fiscali già previste nel « decretone ».

Le disposizioni fin qui illustrate rientrano evidentemente nell'ambito dell'incentivazione dell'attività edilizia, che attraversa un momento di difficoltà: si tratta, cioè, di provvedimenti anticongiunturali, che riguardano essenzialmente l'attività edilizia dei privati.

Insieme al testo del disegno di legge, dovremo soffermare la nostra attenzione sugli emendamenti già predisposti dalla Commissione, nel corso dell'esame in Assemblea, agli articoli da 65 a 74 del disegno di legge n. 3199, emendamenti che ora dovremo esaminare (esclusi quelli all'articolo 74) riferendoli agli articoli da 1 a 8 del disegno di legge numero 3199-ter. Vi sono inoltre altri emendamenti che il Comitato dei nove, che ha seguito in Assemblea la discussione del disegno di legge n. 3199, ha elaborato questa notte per sottoporli stamane all'esame della Commissione.

Tali proposte consistono, per una prima parte, in ulteriori emendamenti agli otto articoli del disegno di legge-stralcio, testé illustrati; per una seconda parte, invece, consistono in articoli aggiuntivi, che si riferiscono all'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e di pianificazione urbanistica. Questi articoli aggiuntivi, proposti all'Assemblea dal Comitato dei nove, a nome della Commissione, al momento in cui è stato deli-

berato lo stralcio, sono stati poi ulteriormente modificati nel corso della riunione di questa notte dello stesso Comitato. Si tratta, evidentemente, di disposizioni che hanno natura diversa rispetto alle altre prima enunciate, ed è probabile che, in sede di coordinamento, trovino posto nella parte iniziale, anziché finale, del testo definitivo del provvedimento. Poiché dette norme hanno ciascuna una ben definita funzione, ritengo opportuno darne illustrazione in modo analitico.

Il primo articolo aggiuntivo (articolo 9) contiene una disposizione tendente a snellire le procedure di approvazione dei piani regolatori generali. Come è noto agli onorevoli colleghi, si tratta di una materia che, sulla base dell'articolo 117 della Costituzione, verrà trasferita, a non lontana scadenza, alla competenza delle regioni. In attesa che ciò avvenga, si propone intanto che il procedimento, attualmente assai complesso, (soprattutto a causa dei diversi pareri che debbono essere richiesti) per l'approvazione dei piani venga notevolmente snellito. Questo risultato verrebbe raggiunto stabilendo che l'approvazione dei piani regolatori generali avviene non più con decreto del Presidente della Repubblica (che, per la sua stessa natura, richiede di essere circondato di particolari garanzie), bensì con semplice decreto del ministro dei lavori pubblici. Ciò consentirebbe infatti di ridurre al minimo i pareri prescritti, limitandosi cioè al solo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il successivo articolo aggiuntivo (articolo 10) prevede appunto che, agli effetti dell'approvazione dei piani regolatori generali, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisca ogni altro parere di amministrazione attiva e di corpi consultivi richiesto dalla vigente legislazione.

Vorrei ricordare in proposito, che già nel 1954, nell'ambito di un provvedimento vertente su tutt'altra materia, fu stabilito il principio che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisse ogni altro parere di amministrazione attiva e di corpi consultivi; si fece logicamente eccezione — visto che si conservava per l'approvazione dei piani la forma del decreto del Presidente della Repubblica — per il parere del Consiglio di Stato, che venne mantenuto. In seguito, però, con norme successive furono introdotte ulteriori prescrizioni di pareri, con un notevole aggravio della procedura di approvazione dei piani in questione. Ricordo anche che, in sede di esame della legge n. 641 del 1967, la stessa nostra Commissione decise di introdurre, per l'edilizia scolastica, l'obbligo di sentire il parere del comi-

tato regionale per l'edilizia scolastica. Molti degli onorevoli colleghi qui presenti sanno, per esperienza diretta, che l'introduzione di questo parere bloccò in modo gravissimo il già lento processo di approvazione dei piani regolatori generali.

Si ritorna quindi ad una norma sancita nel 1954 e che per stratificazioni di norme successive forse non sempre opportunamente meditate aveva perso quasi completamente la propria efficacia.

L'articolo 11 prevede l'estensione di una normativa che era stata utilmente introdotta per quanto concerne la individuazione ed il reperimento delle aree necessarie per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica, ospedaliera e universitaria.

L'articolo 12 si riferisce ad un punto cruciale della cosiddetta « legge-ponte ». La norma prevede che tutta una serie di limitazioni in materia urbanistica si continuino ad applicare non solo ai comuni sprovvisti di piano regolatore generale e di programmi di fabbricazione, ma anche ai comuni che abbiano adottato un piano regolatore o un programma di fabbricazione non ancora approvati, salvo a derogare a questo principio qualora dopo un anno dalla trasmissione degli elaborati gli organi dell'amministrazione dei lavori pubblici non avessero ancora provveduto alla loro approvazione.

L'articolo 12 cerca di ovviare entro certi limiti alle gravi conseguenze negative che indubbiamente si sono verificate a seguito di quella norma, perché gli organi dello Stato a livello centrale e periferico hanno esaminato i piani con ritardo, per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà della pubblica amministrazione, e derivanti dal sovraccarico di lavoro e dalla scarsità degli organici. I comuni non hanno così avuto la possibilità di vedere rapidamente approvati gli strumenti urbanistici, con la conseguenza che l'inerzia dello Stato si è ripercossa gravemente sulla funzionalità degli strumenti urbanistici, che i comuni più diligenti avevano adottato.

L'articolo 13 riproduce sostanzialmente norme che erano state introdotte già nel 1965 con un provvedimento a carattere anticongiunturale per l'accelerazione delle procedure per l'approvazione dei progetti e per gli appalti delle opere ammessi a contributo dello Stato di competenza degli enti locali. Si riproducono anche alcune norme circa la garanzia sussidiaria dello Stato, norme che avevano perduto efficacia il 31 dicembre 1966.

La Commissione aveva anche ritenuto allo articolo 14 di accogliere un emendamento, pre-

sentato da diverse parti della Commissione, ed a firma inizialmente dell'onorevole Zanibelli, per un ulteriore finanziamento della legge numero 1676 del 1960, che prevede norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.

A quanto mi viene comunicato, la Commissione bilancio per il momento non ha ritenuto di esprimere parere favorevole su tale emendamento e per quanto mi risulta gli stessi presentatori avrebbero intenzione di chiedere che questo emendamento fatto proprio dalla Commissione venga stralciato per essere esaminato dalla Commissione insieme a progetti di legge sottoposti già al nostro esame in materia di edilizia a favore dei coltivatori diretti e dei lavoratori agricoli. Credo che ciò possa essere fatto alla ripresa dei lavori parlamentari.

L'articolo 15, collegato ad uno successivo, prevede un'anticipazione di quanto contenuto nel Titolo III del disegno di legge n. 3199 per l'istituzione di un fondo speciale presso la cassa depositi e prestiti di 300 miliardi per interventi a favore dei comuni nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge n. 167. Ora si propone una anticipazione della spesa di 100 miliardi, appunto per consentire anche al di fuori delle procedure più complesse del disegno di legge n. 3199 la possibilità di disporre di un fondo di 100 miliardi, che in sostanza viene ad inserirsi nel meccanismo della legge n. 847 del 1964.

Infine, mi è stato dato mandato ieri sera di stendere il testo di un articolo, il 17, con il quale si prevede la proroga delle norme contenute nella legge 3 luglio 1970, n. 504, per consentire, nel caso di gare di appalto andate deserte, la riproposizione delle gare stesse con la possibilità di offerte in aumento. Ricordo che quel testo ci era pervenuto sulla base di un progetto di legge presentato al Senato dal senatore Zannier.

È chiaro che nel mio compito di relatore mi sono riferito essenzialmente al testo derivato dal disegno di legge n. 3199 e ad una serie di proposte aggiuntive che più o meno erano previste, e che avrei dovuto fare oggetto, secondo impegni assunti, di una iniziativa parlamentare, di cui avrei dovuto assumere la formale paternità, ciò che per una serie di ragioni non è stato possibile.

Aggiungo anche che, fra le proposte che sono state prese in esame dal Comitato dei nove per un'opportuna integrazione — salvo eventuali altre proposte che il Governo riterrà di avanzare e che al momento ignoro — figura una serie di articoli che avrebbero potuto es-

sere sintetizzati in un'unica formulazione, in riferimento alla attuazione della legge n. 641 del 1967.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che questa materia era trattata anche nel disegno di legge n. 3199, ma ricorderanno altresì che la Commissione lavori pubblici, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge stesso, aveva ritenuto che questa parte non potesse essere accolta. Questo per una doverosa precisazione.

Il Comitato dei nove, questa notte, esaminando queste nuove ipotesi di articoli che, in qualche modo, erano stati sottoposti alla sua attenzione, non ha ritenuto di discostarsi da quello che era stato l'atteggiamento assunto dalla Commissione, salva una ulteriore chiarificazione da fornire, da parte del Governo, direttamente alla Commissione stessa nella seduta di stamane.

Al disegno di legge così stralciato, per identità di materia, almeno per quanto riguarda le agevolazioni fiscali a favore dell'edilizia e le agevolazioni creditizie connesse all'applicazione della legge n. 1179, è abbinata la proposta di legge dell'onorevole Quilleri, la quale sostanzialmente, per il titolo secondo e terzo, salvo un'impostazione parzialmente diversa, si richiama alle idee, ai concetti ed agli indirizzi delineati nel titolo V del disegno di legge n. 3199, e recepiti nella parte di tale provvedimento stralciato dall'Assemblea. Nel titolo I, invece, sono previsti provvedimenti relativi agli interventi in materia di piani di zona di cui alla legge n. 167.

A nome anche del Comitato dei nove riunitosi ieri sera a questo proposito, ritengo di poter proporre all'esame della nostra Commissione l'assunzione del disegno di legge numero 3199-ter come testo base, con l'aggiunta di tutte le norme di carattere accelerativo delle procedure in materia di approvazione ed attuazione di opere pubbliche e in materia urbanistica, cui ho brevemente accennato. Sono confortato dal convincimento che gli onorevoli colleghi siano ormai così informati della materia in esame, da rendere superflua la mia già breve relazione.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il disegno di legge n. 3199-ter, derivante dallo stralcio degli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 73 del disegno di legge n. 3199, sia scelto come testo base per la discussione.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TODROS. L'ampio dibattito svoltosi sulla intera materia oggetto del disegno di legge n. 3199, e sulle misure ad esso connesse per accelerare in particolare la ripresa dell'intervento pubblico nel settore edilizio e frenare conseguentemente il fenomeno negativo che si delinea nel settore dell'occupazione operaia, mi esime da un lungo intervento.

Desidero però ricordare brevemente come la parte che rappresento ha sempre assunto un preciso atteggiamento nei confronti delle misure da stralciare dal provvedimento generale. Abbiamo espresso sin dall'inizio il nostro dissenso per il fatto che con tali misure si tentasse di eludere il grave problema della crisi strutturale del settore edilizio, che non può, pertanto, essere risolto con provvedimenti di carattere particolare. Ci siamo opposti al decreto-legge ed allo stralcio dell'intero titolo V, come il Governo chiaramente intendeva fare, cosa che avrebbe dimostrato l'intenzione di risolvere il problema della crisi del settore edilizio e della relativa occupazione solo ricorrendo ad incentivi a favore dei privati e ad agevolazioni fiscali e tributarie.

Abbiamo insistito sul fatto che per noi il problema consiste nel mettere in moto tutti i residui passivi che ammontano a migliaia di miliardi, non spesi da parte dello Stato, per la costruzione di case, ospedali, scuole, strade, ponti eccetera.

La nostra posizione è stata inequivocabile sino dallo scorso aprile, quando chiaramente abbiamo specificato che non eravamo contrari alle misure per accelerare la spesa pubblica tendenti ad eliminare le strozzature presenti nel nostro sistema, le quali, sia per la manovra finanziaria in atto, sia per le procedure defatiganti esistenti, impediscono che quanto il Parlamento delibera si traduca in opere necessarie, dato lo stato in cui versa il nostro Paese per quanto riguarda il fabbisogno di attrezzature sociali e primarie.

Abbiamo riscontrato, in questa direzione, una certa collaborazione non solo da parte della Commissione, ma anche da parte dello onorevole ministro che è qui presente e che ha assunto l'impegno di adoperarsi per l'approvazione del disegno di legge ritenendo che giunti alla fase conclusiva del relativo iter, il Comitato ristretto e la Commissione lavori pubblici avrebbero potuto esaminare l'opportunità di adottare misure straordinarie per accelerare la spesa pubblica.

Purtroppo, nel momento decisivo dello studio di questo provvedimento, ci siamo trovati di fronte a gravi carenze dell'esecutivo: mentre in Assemblea abbiamo deciso lo stralcio

di alcuni articoli contenuti nel titolo V per le agevolazioni fiscali e creditizie e per l'applicazione della legge n. 1179, è venuto a mancare l'apporto del Governo, preciso e chiaro, su tutti i provvedimenti preannunciati circa l'accelerazione della spesa pubblica, l'adozione di strumenti urbanistici, la pratica attuazione della legge n. 167, nonché su altri impegni assunti nel corso del lungo dibattito sul disegno di legge n. 3199.

Come condizione per l'esame di quest'ultimo abbiamo chiesto che avesse carattere preminente la prima parte del disegno di legge medesimo, e non il titolo V di esso che per noi è secondario, e non risolverà il problema della crisi edilizia. Abbiamo insistito per quella parte che prevede lo immediato impiego di tutti i miliardi accantonati e abbiamo posto come condizione l'anticipo di cento miliardi per realizzare l'urbanizzazione delle aree necessarie alla costruzione di case nello ambito dei piani di zona.

È stata accolta tale nostra proposta e, di conseguenza, ieri sera ci siamo messi al lavoro per elaborare il testo che oggi il Presidente ha illustrato alla Commissione. È evidente che tale testo avrebbe potuto rivestire carattere di maggior serietà e completezza se il Governo ci avesse fornito gli elementi necessari. Invece abbiamo dovuto procedere con grande difficoltà, costruendo articolo per articolo, parola per parola. Per l'edilizia scolastica, ad esempio — approfittando della presenza del ministro Misasi per fare questo accenno — alcuni elementi migliorativi, capaci di provocare un sollecito impiego dei fondi previsti nei piani biennali e triennali della legge n. 641, avrebbero potuto, a nostro giudizio, essere introdotti. Invece ci siamo trovati a discutere su quella stessa disposizione che già la Commissione aveva esaminato e non approvato nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 3199, mentre nessuno sforzo è stato fatto per elaborare qualcosa di veramente nuovo in materia di accelerazione delle procedure e di eliminazione di tutti quei passaggi burocratici fino ad oggi richiesti, sia nella fase di reperimento delle aree che nelle fasi di progettazione, di approvazione dei progetti e di appalto delle opere, e che bloccano o ritardano gravemente l'esecuzione delle opere programmate.

Lo stesso discorso si può ripetere per l'edilizia ospedaliera: abbiamo introdotto alcune norme, simili a quelle previste per l'edilizia scolastica, unicamente come varianti ai piani regolatori o ai programmi di fabbricazione, in materia di reperimento di aree. Non siamo

stati in grado, però, di elaborare una normativa più precisa perché non abbiamo potuto disporre del materiale necessario alla predisposizione dei singoli articoli sui vari problemi.

Questo è un elemento di grave critica, che conferma ciò che fin dall'inizio avevamo intravisto, ossia la volontà del Governo — nonostante le promesse del ministro dei lavori pubblici — di limitare le misure anticongiunturali allo stralcio degli articoli costituenti il titolo V del disegno di legge n. 3199. Si pensi che già un mese fa era stata ventilata la proposta, da parte del Governo, di ricorrere ad un decreto-legge. Ora, se ieri sera non esisteva ancora, come è stato detto, un testo su cui lavorare, come avrebbe potuto il Governo emanare, un mese prima, un decreto-legge contenente anche le misure di acceleramento delle procedure, fin da allora indicate dal ministro dei lavori pubblici?

A questo punto, è chiaro che il provvedimento che la Commissione si accinge a varare non potrà avere la portata che noi avevamo auspicato. Qualche obiettivo è stato raggiunto, soprattutto per la buona volontà del Presidente e dei membri del Comitato dei nove, i quali hanno portato il contributo della propria esperienza e della personale conoscenza dei problemi in esame (che sono poi quelli che esplodono ogni giorno sotto i nostri occhi). Sono state così elaborate alcune proposte in ordine alla procedura di approvazione dei piani, alla fase relativa all'invio dei piani stessi al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione, a talune semplificazioni, invero assai modeste, nella procedura di appalto delle opere pubbliche.

Queste considerazioni costituiscono un elemento di critica al comportamento del Governo, che ci ha impedito di compiere — in questa fase finale — un lavoro ben più serio ed approfondito di quello che è stato portato a termine. Non aggiungo altro perché, come ha detto giustamente il presidente, noi tutti siamo ormai sfiniti, dopo una vera e propria « maratona », che dura ormai da oltre due mesi e che ci ha privato delle forze fisiche per andare più avanti.

Concludo osservando che nel testo di uno degli articoli al nostro esame sembra riscontrabile un errore di stesura: lo faremo rilevare al momento opportuno.

GUARRA. Non posso, in questa sede, non confermare quanto ebbi a dire ieri in Assemblea. Il nostro gruppo, cioè, si è dichiarato d'accordo con la proposta di assegnare alla

Commissione, in sede legislativa, il provvedimento-stralcio, perché è pienamente consapevole della necessità che qualcosa venga fatto al più presto per favorire il settore dell'edilizia.

Debbo aggiungere, nel contempo, che noi siamo scettici sull'effettiva efficacia delle norme che stiamo discutendo. Il Governo, in altre occasioni, ha fatto ricorso al decreto-legge anche quando non sussistevano le condizioni previste dalla Costituzione; questa volta, invece, pur esistendo le prescritte condizioni di necessità e di urgenza, con riguardo ad una situazione che esige interventi immediati ed in un settore che risente in modo eccezionale della disoccupazione galoppante, il Governo stesso ha ritenuto — non so se per contrasti all'interno della maggioranza o per timore della reazione comunista — di scegliere una strada alquanto strana.

La nostra convinzione circa la scarsa efficacia delle misure in esame si basa anche sul logoramento della situazione politica. Esiste infatti un senso di completa sfiducia, che è stato acuito proprio dal contenuto del disegno di legge n. 3199 votato ieri dall'Assemblea. Ciò nonostante, poiché noi siamo fedeli al principio di appoggiare le soluzioni che rappresentino il male minore, di fronte alla catastrofica previsione cui ci induce il disegno di legge ieri approvato e nella prospettiva, invece, che il provvedimento anti-congiunturale in esame possa contribuire a dare respiro a qualche attività, sia pure minore, del settore, dichiariamo il nostro voto favorevole sul provvedimento stesso, senza avanzare nessuna di quelle riserve cui accennava poc'anzi il collega onorevole Todros.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istruzione ha chiesto di poter intervenire, perché successivamente dovrebbe assentarsi.

BERAGNOLI. Prima che l'onorevole ministro dia corso al suo intervento, vorrei prendere la parola per porgli una domanda. Noi abbiamo all'esame un disegno di legge e numerosi emendamenti, tra i quali però non figurano certe proposte relative a materia che inizialmente era — e credo resti ancora — all'attenzione della Commissione, e che riguarda la competenza del ministro della pubblica istruzione: mi riferisco all'edilizia scolastica.

PRESIDENTE. L'edilizia scolastica riguarda tanto la competenza del ministro della pubblica istruzione quanto quella del ministro dei lavori pubblici.

BERAGNOLI. Certamente; anzi, forse, riguarda più la competenza di questo ultimo. Ma vorrei rivolgermi specificamente all'onorevole Misasi, che oggi partecipa ai nostri lavori e che ha al suo fianco il sottosegretario Rosati il quale ieri sera ha preso parte alla riunione del Comitato dei nove, senza trovare forse il « clima » che auspicava. La mia domanda è questa: le misure in esame, che dovrebbero contribuire a realizzare anche una più sollecita utilizzazione della notevole mole di fondi previsti per l'edilizia scolastica dalla legge n. 641, saranno sufficienti a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi? O invece le attuali carenze, anziché dipendere da mancanza di tempestive progettazioni, vanno attribuite a difetti nelle procedure e, soprattutto, a insufficienza di finanziamento? Questo è il quesito che desidero sottoporre all'onorevole ministro, al fine di poter valutare le proposte ed i chiarimenti che egli ci vorrà fornire.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'impegno per la discussione al Senato della legge di riforma universitaria mi ha impedito di seguire attentamente il lavoro svolto dalla Commissione lavori pubblici. Anche questa mattina dovrò assentarmi, in quanto al Senato si procederà al coordinamento dei vari testi di riforma. Prego pertanto il collega Rosati, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, di volermi sostituire al termine di questo mio intervento che — i componenti della Commissione mi scuseranno — interrompe il corso della discussione.

Quanto proposto dal Governo in tema di edilizia scolastica aveva carattere strettamente anticongiunturale e non era e non intendeva essere in alcun modo una proposta di nuova soluzione valida e definitiva, per il problema della spesa nell'edilizia scolastica del nostro paese. Era un'idea modesta, onorevole Todros, lo riconosco; era venuta in mente al ministro della pubblica istruzione ed era stata accettata dal Ministero. L'onorevole Todros dice che il Governo deve prospettare altre idee. Il Governo ha proposto le sue idee: se altre ve ne sono, che vengano comunicate.

Vorrei chiarire il mio personale punto di vista. Il sistema previsto dalla legge n. 641 presenta alcuni vantaggi in quanto introduce per la prima volta il criterio di programmazione, di razionalizzazione e di partecipazione attraverso la presenza, nei comitati regionali e centrali, di voci ed interessi diversi, non solo di esperti ma anche dei comuni, delle regioni, eccetera, nonché dei comitati di pro-

grammazione regionale. Tale sistema, in prospettiva, appare da superare anche perché la nascita dell'ente regione imporrà che, in occasione della nuova legge sull'edilizia, si tenga nel giusto conto la nuova realtà.

Preso atto della competenza regionale in materia di programmazione territoriale, bisogna tenere un nuovo discorso per quanto riguarda l'edilizia scolastica con riferimento all'autonomia propria dei comuni. In sede di elaborazione della nuova legge sull'edilizia scolastica, tenendo conto della nuova istituzione e tendendo a costruire, come è nostro dovere, una nuova articolazione dello Stato, troveremo più valide ed autentiche soluzioni di snellimento per l'esecuzione di opere pubbliche e per lo sveltimento della complessa materia dell'edilizia scolastica. Ciò potrà essere fatto in quella sede, e non potremmo anticiparlo in un provvedimento che non può non rivestire carattere anticongiunturale come quello al nostro esame, né avremmo potuto improvvisarlo al di fuori di certe riflessioni sulle competenze che si vengono a delineare per lo stesso ente regione. Per esempio, la riforma dell'ordinamento scolastico (che è una ipotesi su cui tutti lavoriamo), nella misura in cui avvierà un processo di unificazione della scuola superiore postula l'idea del distretto scolastico, cosa che verrà a determinare precisi compiti della regione in questo settore, di estrema importanza perché la realizzazione e la collocazione nel territorio delle scuole previste va fatta in modo da poter consentire la istituzione del distretto scolastico. Ciò darà motivo per l'allargamento delle competenze regionali in materia di edilizia scolastica, con riferimento, quantitativo e qualitativo, al nuovo tipo di scuola che nascerà.

In quella sede dovremo e potremo far qualcosa di più: bisognerà superare tutte le vischiosità oggettivamente esistenti nel sistema della spesa pubblica nel nostro paese nei confronti delle lamentate condizioni. Come raggiungere questo obiettivo, se non entro un nuovo sistema organico?

L'unica idea che mi permetto di risottoporre, molto umilmente, all'attenzione della Commissione, è quella del sistema delle concessioni, del tutto eventuale. Si badi bene che non chiedo un sistema di concessioni rigido, che sostituisca di colpo i progetti già fatti o gli appalti già concessi, con una concessione a enti tipo « Ises » o consorzi di comuni o a società a capitale prevalentemente pubblico. Chiedo soltanto la facoltà, eventuale e sperimentale, per un triennio, nel caso in cui pro-

getti ed appalti ritardassero, di ricorrere ad un sistema di concessioni che possano consentire di realizzare una rapida spesa, perché, lo ripeto chiaramente, l'ipotesi da cui sono partito è quella di un rapporto tra comuni e strutture con notevole consistenza finanziaria, le quali, se necessario, anticipino mezzi e gestiscano servizi in rapporto, appunto, con i comuni. Cercheremo poi, con la legge di piano che dovremo adottare, di provvedere all'integrazione della spesa necessaria. Questo il sistema che avremmo voluto realizzare. Quale altra via si può seguire? Ieri, in sede di Comitato dei nove, si è parlato della possibilità di un dialogo fra singoli comuni e provveditori alle opere pubbliche per lo spostamento di fondi stanziati da un tipo di scuola ad un altro, entro la stessa tipologia: questa possibilità già esiste e l'abbiamo largamente sperimentata. Per esempio, il Comitato regionale del Lazio per la edilizia scolastica ha chiesto di spostare parte delle somme stanziare per l'edilizia, ed ha ottenuto la relativa autorizzazione.

Quindi questa possibilità esiste, nel nostro sistema, così come esiste, in tutta la fascia della scuola media e media superiore, la possibilità dello stralcio: esiste, al limite, anche per la scuola elementare. Infatti un comune può decidere di ridurre a quindici aule una scuola che ne ha venticinque, la quale comunque deve funzionare, non come stralcio, ma come nuovo edificio. Tutto questo esiste nel meccanismo della legge. Devo dire che allora il problema non è questo e non è neppure — immediatamente — nei fondi disponibili. Infatti la legge n. 952 è già intervenuta, successivamente alla legge n. 641, a consentire che il quindici per cento dei fondi che era stato accantonato nel piano triennale per le integrazioni necessarie in vista del rialzo dei prezzi potesse essere utilizzato anche per il programma biennale. Pertanto per il programma stesso è possibile servirsi di questa somma accantonata, pari a circa 90 miliardi, ad integrazioni delle spese; si tratta anche di una somma abbastanza consistente, se consideriamo che il programma biennale ha uno stanziamento complessivo di 320 miliardi.

Quindi immediatamente, almeno per il programma biennale, un problema di integrazione di fondi non esiste, se non in casi sporadici e marginali. Tale problema esiste per il piano triennale e lo abbiamo dinanzi; il piano della scuola lo dobbiamo varare subito, perché è scaduto; dobbiamo prevedere delle integrazioni e lo faremo nel quadro di una poli-

tica delle risorse da destinare alla scuola italiana.

Comunque — ripeto — non vi è immediatamente un problema di mezzi finanziari, né vi è un problema di strategia o di spostamenti di tipi di scuola o di utilizzazione delle somme destinate a due edifici per uno solo; anche questo si può fare, ed è stato fatto ogni volta che si è chiesto.

Il problema è in quella che è stata definita la vischiosità del sistema per una serie di realtà (pluralismo di piccoli interessi, piccole progettazioni, controlli insufficienti, mancanza di personale, eccetera).

CIANCA. Secondo lei, il comune di Roma è in questa situazione per mancanza di personale?

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Quando parlo di mancanza di personale alludo alle strutture di controllo, cioè a quelle strutture che devono valutare ed approvare i progetti, approvare le varianti, eccetera; da questo punto di vista vi dirò che il solo fatto che si accenni a spostamenti rischia di determinare ulteriori ritardi, perché la prima fase prevista nella legge n. 641 (in cui si sono definiti i programmi regionali, poi il programma nazionale che ha fissato le direttive, poi i singoli programmi esecutivi nazionali) è esaurita. Siamo quindi alla fase operativa, ed è questa che perde colpi. Possiamo dire che il sistema previsto dalla legge n. 641 ha fatto inizialmente perdere tempo. Su questo non vi è dubbio; ma ormai quel tempo è stato speso e i programmi esistono. Riteniamo che qualsiasi variante si apporti a tali programmi sia destinata a far perdere altri mesi (e in qualche caso anche anni), proprio perché il sistema di approvazione delle varianti comporta una perdita di tempo.

Ecco perché, secondo me, il problema non consiste tanto nel fare qualche cosa che il sistema consente, quanto nel prendere il programma così com'è e vedere, ove non sia entrato in funzione il meccanismo degli appalti, di affidare la realizzazione delle opere ad entità che possano sopperire con la loro forza finanziaria, salvo i rimborsi successivi. Questa era una proposta concreta che non aveva la pretesa di costituire un nuovo sistema. Certo, se si fa il discorso ideologico sulle partecipazioni statali che intervengono ovunque, si fa un discorso che non consente alcuno spazio. Però, a breve termine, questo discorso non ha fondamento; ne avrebbe se avessimo presentato una nuova legge per l'edilizia scolastica che

facesse leva su questo e ci fossimo dimenticati dei problemi di fondo del decentramento e dell'articolazione pluralistica del nostro Paese. Sto invece affermando che il nostro proposito è quello di far leva sulle regioni e sulle autonomie locali. Ma come possiamo uscire immediatamente da questa situazione, come possiamo utilizzare il programma che è stato elaborato dopo lunghe discussioni, per garantire le aule alla scuola italiana? Questo è il problema.

Chiedo scusa, signor Presidente, perché mi rendo conto che vengo a proporre un discorso che probabilmente la Commissione nel suo intima respinge, perché lo ha già valutato e perché vi sono considerazioni di carattere generale, ma devo dire che vi era in quel caso soltanto un tentativo limitatissimo e modesto di accelerare con l'unico meccanismo che ci era parso utile sperimentare (per questo parlavo di sperimentazione) questa spesa che è urgente. Conosciamo il problema della scuola nel nostro Paese, sappiamo che spesso la mancanza di aule attiva una protesta che è fondata, perché senza aule non possiamo neppure attuare la riforma della scuola; tuttavia ritardiamo tutto questo. Perché? Perché quando vi è una possibilità di concreta risoluzione del problema rinasce una *querelle* ideologica, una *querelle* di principio che non è valida se non nel momento in cui emaniamo una nuova legge.

Propongo questa soluzione e la rimetto, in termini che la Commissione è libera di modificare, alla vostra valutazione.

Solo a titolo informativo, vorrei aggiungere che questa è la situazione quale risulta al 30 settembre 1970: non abbiamo altri dati perché il Ministero dei lavori pubblici sta facendo delle verifiche che ci farà pervenire. Al 30 settembre 1970, sul programma biennale abbiamo un totale di opere « in movimento » per 175 miliardi, su 342-343 miliardi previsti dal piano; tali opere comprendono le opere in corso d'appalto (52 miliardi), opere per le quali le gare sono andate deserte (circa 8 miliardi), opere appaltate (110 miliardi), nonché quelle realizzate (5 miliardi).

Per le opere progettate ed approvate, cioè per le opere non in fase di movimento, abbiamo un totale di 219 miliardi. Quante altre « approvazioni » sono state fatte? Alcune stime del Ministero dei lavori pubblici affermano che si è giunti complessivamente circa allo 85-90 per cento, salvo chiarire a quale organo debba intendersi riferita tale approvazione.

Ringrazio l'amministrazione dei lavori pubblici che si è messa a lavorare intensa-

mente per tentare di accelerare i tempi. Comunque, se a tutto il 1970 erano stati approvati progetti per il 60 per cento dell'ammontare totale dei fondi stanziati, in 6 mesi è difficile che si arrivi al 90 per cento.

Come si può in questa situazione operare uno snellimento? La Commissione può offrire un'alternativa, effettiva, reale, ma non può chiedere al Governo di avere una linea ed una alternativa ad essa. La proposta che avanziamo è di una modestissima soluzione anti-congiunturale, che ci metta in condizione di spendere subito i denari esistenti per dare più edifici alla scuola italiana.

Altre soluzioni il Governo non ne vede. Si tratta di una sperimentazione in vista della nuova legge sull'edilizia scolastica che il Governo è impegnato a fare.

FERRETTI. Non desidero far perdere ulteriore tempo alla Commissione, ma è doveroso da parte mia sottoporre all'attenzione della Commissione, e soprattutto del Governo, una esigenza che è stata da tempo rappresentata da alcuni progetti di legge di iniziativa parlamentare e da un disegno di legge presentato alcuni giorni or sono e che attiene peraltro ad un aspetto particolare del problema dei terremotati della Sicilia. Ho avuto ieri sera notizia che era intenzione del Governo sottoporre alla Commissione una serie di stralci dal disegno di legge in questione. Prelevare una ventina di articoli dal provvedimento — senza neppure d'altronde interpellare i presentatori delle proposte di legge, compreso il sottoscritto — ed esaminarli per la prima volta questa mattina non mi pare costituisca un qualcosa capace di condurre ad indicazioni corrispondenti alle esigenze cui dobbiamo andare incontro.

Il problema esiste ed è urgente. Tanto urgente che abbiamo presentato le proposte di legge in questione molti mesi fa, senza peraltro che esse siano state prese in considerazione. Adesso sono sopravvenute, a partire dal primo gennaio scorso, alcune scadenze. Sono ad esempio scadute tutte le provvidenze a favore delle popolazioni terremotate.

Inutile dire che il tutto era stato considerato delle nostre proposte di legge... Vi è dunque una situazione esplosiva che a mio modo di vedere giustifica anche le varie commissioni di sindaci delle zone terremotate che si susseguono a Roma per chiedere provvedimenti. Mi rendo comunque conto che questa mattina non potremmo includere nel nostro lavoro un esame attento del problema. Chiedo dunque al Governo cosa intenda fare in proposito.

QUILLERI. Se ho ben compreso le parole del Ministro Misasi, l'unico modo per uscire dalla attuale congiuntura nel settore di sua competenza, sarebbe quello di ricorrere ad una sorta di ISES allargato... Debbo chiaramente dire, per esperienza, che le cose viste fare da parte dell'ISES sono veramente, in alcuni casi, vergognose... Ho visto arrivare uno di questi progetti a Milano. Si è dovuto fare un modello statico da parte del Politecnico e si è dovuti ricorrere alla società « Italcementi » di Bergamo, tanto era complesso tenere in piedi le strutture progettate... Era una cosa folle. Ripeto, questi progetti che partono da Roma rappresentano a volte cose folli. Se veramente vogliamo operare uno snellimento in questo campo, attribuiamo, molto semplicemente, maggiori poteri agli organi periferici. Diamo quella autonomia agli enti locali che tutti a parole vogliamo concedere!

Se vogliamo costruire le aule di cui il Paese ha bisogno, dobbiamo anche avere il coraggio (a parità di spesa) di rivedere i regolamenti che presiedono alla costruzione delle scuole. Abbiamo una tipologia di edilizia scolastica propria di un paese ricco, molto più ricco di quello che l'Italia sia nella realtà. E così si arriva all'assurdo per cui noi riusciamo — è vero — a costruire scuole moderne e ben fatte, però poi dobbiamo istituire i doppi e finanche i tripli turni! Questo orientamento non ha più alcun senso. Riusciremmo a soddisfare assai meglio le esigenze (in una misura di almeno il quaranta per cento in più), se avessimo il coraggio di affrontare la revisione dei regolamenti in materia di edilizia scolastica.

BOTTA. Intervengo molto brevemente sulle dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Misasi ha affermato che, al 30 settembre 1970 erano in movimento 175 miliardi su un fondo globale — previsto per il piano biennale per l'edilizia scolastica — di 343 miliardi e che, inoltre, opere per 219 miliardi erano allo stato di progetto. Mi sembra che, sommando queste due cifre parziali, si superi già la cifra complessiva di 343 miliardi di cui alla legge per l'edilizia scolastica. Al di là di questa considerazione, non riesco a comprendere per quale motivo certi provvedimenti, certe impostazioni, possono essere applicati soltanto in funzione anticongiunturale e non trovino invece attuazione nei periodi caratterizzati da un ritmo normale di sviluppo dei settori interessati. Posso fare presente, ad esempio, che gli accreditamenti dei fondi per il 1971 non sono ancora stati perfe-

zionati, e ciò impedisce ai provveditori che pure ne avessero l'intenzione di emanare i decreti di approvazione dei progetti.

Per quanto riguarda le concessioni per la progettazione e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, debbo dire che sono in linea di principio favorevole, tuttavia non sono in grado di percepire in pieno la configurazione che tali concessioni verrebbero ad assumere in concreto; in particolare non so se esse dovranno percorrere il solito lungo *iter* burocratico. Comunque, riallacciandomi alle affermazioni dell'onorevole Quilleri, posso confermare che, in Piemonte, quella dell'ISES è stata senza dubbio una pessima esperienza. Ecco perché ritengo che sarebbe auspicabile introdurre taluni snellimenti nelle procedure con riferimento a periodi di normale attività, anziché elaborare discutibili misure di carattere congiunturale. In questo modo si riuscirebbe a soddisfare un'esigenza di carattere fondamentale avanzata da tutti i comuni e le amministrazioni provinciali interessate.

Così, ad esempio, l'onorevole Misasi parlava poc'anzi di delega per i trasferimenti di stanziamenti, e su questo sono perfettamente d'accordo. Ma tale delega deve ottenere il parere favorevole degli organi decentrati, quindi va all'esame di quelli centrali, e deve ottenere l'approvazione dei ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici. Si capisce che, considerata l'attività che quotidianamente deve svolgere un ministro, non sempre è possibile un sollecito disbrigo di tale adempimento. Vi sono perciò dei provvedimenti che sono fermi da mesi, in attesa che sia approvata la delega di trasferimento.

Nel caso esaminato, penso che si potrebbe richiedere soltanto l'approvazione dei provveditori alle opere pubbliche, in sede regionale, senza far pervenire i relativi provvedimenti agli organi centrali.

Si dice anche che occorre mettere in moto la spesa. Nessuna obiezione da parte mia. Avverto però che il problema che si pone, ad esempio, in Piemonte, specialmente nelle grandi aree metropolitane come quella di Torino, non è tanto quello di « costruire una scuola », quanto piuttosto quello di provvedere alle ulteriori esigenze e di far fronte al corrispettivo fabbisogno di finanziamenti. Così i piani biennale o triennale più volte citati hanno avuto una loro validità, come strumenti di programmazione e razionalizzazione della costruzione di opere, ma la massiccia immigrazione ha provocato il superamento delle previsioni contenute, ad esempio, nel menzionato piano triennale; e tutto questo si veri-

fica mentre esistono dei progetti già pronti e che attendono di poter essere realizzati.

Un sistema per uscire da questa situazione critica potrebbe essere quello in base al quale se in certe zone le progettazioni non vengono portate a termine, per una serie di difficoltà, i relativi fondi possono essere trasferiti con riferimento ad altre zone, nelle quali le esigenze si fanno sentire in maniera più sensibile. Un tale sistema di compensazione, un tale movimento di capitali, o a livello regionale o a livello nazionale, sono necessari per un reale soddisfacimento delle esigenze di edilizia scolastica.

Si accennava, inoltre, al fatto che la ben nota quota del quindici per cento, lasciata a garanzia per aumenti d'asta o integrazioni, era stata sbloccata per quanto riguarda le integrazioni del biennio. Mi domando come sia possibile che, avviandoci alla scadenza del piano triennale (ciò che avverrà alla fine del 1971), non si conosca neppure l'esistenza di qualche iniziativa per la prosecuzione dei piani di edilizia scolastica. Perché non si autorizza il Governo, anche attraverso un provvedimento legislativo, ad utilizzare la suddetta quota per la realizzazione di nuove aule, specialmente — insisto su questo concetto — nelle grandi città, nelle quali aree metropolitane? Evidentemente, per questo non si può attendere che sia pronta la nuova pianificazione del settore.

Concludendo, vi sono alcune possibilità di incentivare l'edilizia scolastica sia spostando fondi da una regione all'altra, sia utilizzando la citata quota del quindici per cento accantonata come garanzia. Per quanto riguarda le concessioni, sono in attesa di ulteriori chiarimenti. Partendo dalla constatazione che l'ente concessionario deve comunque fare una progettazione, non sono in grado di valutare la entità dello snellimento e della accelerazione delle procedure che si conseguirà attraverso tale sistema. Attendo ulteriori chiarimenti al riguardo, e quindi, per il momento, non posso esprimere un parere favorevole in merito.

DI LISA. Nella preoccupazione che il ristretto margine di tempo a disposizione ci porti a legiferare in maniera formalmente non corretta e sostanzialmente impropria per gli scopi in vista dei quali la Commissione e la Assemblea hanno lavorato in tutti questi giorni, debbo rilevare che il testo del disegno di legge in discussione viene profondamente modificato in base agli emendamenti che ci sono stati distribuiti all'inizio della seduta. Mi sembra inoltre che anche attraverso questo

provvedimento cosiddetto anti-congiunturale, l'attenzione rimanga concentrata sulla edilizia pubblica, cui si riferiscono particolarmente gli emendamenti suddetti, sulla proroga e sul rinnovo delle agevolazioni fiscali e sulle procedure di autorizzazione alla costruzione o esecuzione delle opere.

Non c'è, nel testo del disegno di legge e nemmeno negli emendamenti, alcuna copertura dell'ultimo tratto della procedura che riguarda il raccordo fra enti operativi o operatori ed amministrazioni comunali che la vigente legislazione configura come nodo essenziale per poter passare dalla fase dei progetti a quella della realizzazione delle opere. Continuando a procedere in questa direzione, non argineremo certamente la congiuntura, anzi finiremo con l'accentuarla, poiché il proposito, lodevolissimo, di fronteggiare la congiuntura unicamente con l'intensificazione delle opere pubbliche cercando di snellire per quanto possibile le procedure, secondo me comporta il rischio di non risolvere, malgrado la disponibilità finanziaria più rapida e certa, il problema della casa per il quale ci siamo sforzati di rinnovare, nella legislazione, istituti, sistemi, programmi e quadri generali.

Una proposta di legge recante la mia firma (a proposito della legge n. 167) è risultata assorbita dal disegno di legge n. 3199. Se quanto essa proponeva è stato recepito, più o meno, come intenzione, come mai questa intenzione non risulta né nella legge generale, né in questa cosiddetta legge anticongiunturale? Perché, per gli enti operativi che dispongono dei fondi necessari, non è stato sciolto l'impedimento che ha ostacolato i loro interventi? Con la legge generale, è stata adottata una soluzione a monte, ma non è sufficiente. Avrebbe dovuto essere introdotto un sistema che prevedesse, secondo lo spirito e la lettera della proposta di legge, che, ad esempio, nei piani di zona, la GESCAL, gli enti e gli istituti per l'edilizia economica e popolare avessero la possibilità di operare, nei prossimi due o tre anni, fino a quando il sistema non assumerà un ritmo più ordinato ed automatico.

Non parlo qui dell'edilizia scolastica o universitaria, e mi stupisce il fatto che il ministro della pubblica istruzione ci ponga in questa sede il problema di come costruire più rapidamente le scuole e in quale numero.

Mi stupisce anche il fatto (me lo consenta il ministro dei lavori pubblici) di non vedere alcuna preoccupazione di dare un minimo di certezza operativa anche ai privati, visto che, soprattutto nei tempi brevi, la soluzione del problema è attesa per tanta parte dall'iniziativa

tiva privata. Di tutto questo, non mi è dato riscontrare traccia alcuna nei progetti esaminati. Non vi è nulla che consenta a Roma, per esempio, nel piano di zona al Tiburtino sud, la rapida costruzione di 8.000 alloggi con le seguenti previsioni: 300 mila lire a vano per incidenza area; oneri urbanizzazione: 200 mila lire a vano; costruzione edificio: un milione e duecentomila lire a vano, per un costo effettivo di un milione e 700 mila lire a vano. Un vano, poi, potrebbe essere messo a disposizione anche con aggiunta, o supero, del costo totale, per complessivi due milioni.

La costruzione di ottomila alloggi sarebbe stata prevista con la applicazione pratica dell'articolo 16 della legge n. 167 che, invece, è stato abrogato e non sostituito con altra norma. Ecco il punto negativo: scoraggiamo gli interventi garantiti dai poteri pubblici, senza prevedere qualcosa in sostituzione. Credevo che nella legge particolare di intervento anticongiunturale avremmo provveduto a tale carenza.

Non si tratta di un utilizzo diretto delle aree da parte dei proprietari: volete consentire agli enti che sono in possesso di proposte già approvate, di agire in qualche modo?

TODROS. Finché non è adottato il provvedimento generale, rimane in vigore la legge n. 167!

DI LISA. Onorevole Todros, perché tutto questo non è stato fatto? Perché i comuni versano nelle condizioni in cui sono!

L'apprestamento degli altri strumenti urbanistici esecutivi, come le lottizzazioni, si è bloccato e le cause possono essere tante e tali che non è il caso di doverle rilevare.

Occorre dare garanzie agli operatori privati, quando abbiamo accettato le condizioni di edificazione stabilite, di realizzare quanto previsto. A questo punto deve essere esplicitato il trattamento che, presso i comuni, viene riservato agli operatori dell'edilizia. La licenza di costruzione è un atto che dipende soltanto dal comune. I comuni, soprattutto quelli che più ci interessano, in quanto maggiormente gravati dall'esigenza di abitazioni, sono tecnicamente inadeguati a fronteggiare lo stesso ritmo di progettazione, delle domande e delle richieste che ad essi pervengono. C'è di più: in termini congiunturali, onorevole ministro, si può recuperare tutta quella massa notevolissima (capace di soddisfare il fabbisogno di un anno) di progetti, licenze ed interventi dell'edilizia minore abitativa, giacente presso i comuni senza riscontro. Non

mette conto, a questo punto, dar ragione giudiziale a che attende la licenza: ci interessa, in sede operativa, dare la concreta possibilità di ricevere una risposta, da parte del comune, in termini di autorizzazione o di licenza.

A Napoli, a Genova, a Bari, a Palermo, a Roma, la situazione è la stessa. Potrei dire analiticamente che cosa sta succedendo in questi comuni. Non dobbiamo dimenticare che vi è stato un periodo di psicosi forse salutare nel nostro paese e che la « legge-ponte » e le norme di salvaguardia hanno bloccato anche psicologicamente l'attività dei comuni.

Chiedo che con un'apposita normativa si fissino tempi di rispondenza delle amministrazioni comunali alle domande di recupero dei progetti e delle licenze esistenti e che si prevedano procedure per fronteggiare una situazione di questo genere in materia di rilascio di licenze edilizie.

L'unica preoccupazione che abbiamo avuto è stata per le grandi imprese edilizie, ma abbiamo dimenticato una cosa di cui presto il Paese si accorgerà: quando abbiamo discusso della destinazione dei suoli espropriati (proprietà o concessione) abbiamo innescato un meccanismo in cui la grande impresa edilizia conserva possibilità di speculazioni di grandi proporzioni, e abbiamo dimenticato tutta l'edilizia minore, tutta l'edilizia diretta, tutta l'utilizzazione di aree possedute in proprietà; abbiamo lasciato l'edilizia minore completamente senza tutela di fronte al potere pubblico, sia centrale sia periferico. Mi sono permesso tempo fa di esprimere queste preoccupazioni in un biglietto al Presidente della nostra Commissione, e penso che anche sulla base di quelle indicazioni si possa arrivare ad una soluzione. Non ci si può tuttavia chiedere di lavorare ad oltranza, perché si tratta di un provvedimento che è importante quanto la legge generale, e il successo di quest'ultima dipende dall'uso che faremo di questo periodo intermedio prima della messa in moto...

TANI. Pensa sia lungo?

DI LISA. Non lo so. Ho letto il memoria degli Istituti per le case popolari dell'Emilia-Romagna, in cui si prospettano chiaramente le cose cui andiamo incontro. Con le procedure che sono state adottate passeranno almeno tre anni; i nostri emendamenti, che avevano lo scopo di snellire le procedure, non hanno trovato il vostro consenso.

Non siamo disposti ad accettare la legge della fretta di fronte a cose di questo genere, che hanno un'importanza che riteniamo fon-

damentale. Se non ci sarà consentito dare il nostro apporto ponderato, dovremo far valere gli strumenti che il regolamento prevede.

AMODEI. Desidero richiamare il nostro atteggiamento e le critiche espresse in occasione della discussione del disegno di legge n. 3199, in quanto riguardavano la falsa contrapposizione tra logica congiunturale e strutturale. La logica congiunturale serve ad essere moderati nelle scelte strutturali, che vengono preannunciate come ampiamente innovative e poi quelle congiunturali si trovano a riutilizzare strumenti e procedure vecchi che sarebbero da innovare. Nel corso di quel dibattito abbiamo tentato di qualificare il disegno di legge, nel senso che la sua incisività anticongiunturale derivasse da una sua maggiore incisività strutturale; abbiamo affermato il principio che l'acceleramento della spesa doveva derivare dall'immediata emarginazione di fattori strutturali, economici ed amministrativi che l'avevano ritardato non perché vecchi e frusti, ma perché superati dalle esigenze del mercato finanziario capitalistico.

Proprio in occasione della discussione del disegno di legge n. 3199 da parte nostra si era cercato di inserire anche tutti i fondi destinati all'edilizia scolastica, all'edilizia ospedaliera, alla viabilità, eccetera, nel meccanismo, che è stato largamente modificato, della istituzione di un fondo unico che andasse automaticamente ripartito tra le regioni. In generale, nella logica di questo nostro comportamento, giocava la necessità di smascherare il discorso ormai tradizionale, quello che indica nei residui passivi la conseguenza di inefficienze burocratiche. I residui passivi sono invece organici all'esigenza che il denaro stanziato resti a disposizione del mercato finanziario, fino a che le banche ed i loro clienti non lo abbiano sfruttato per i propri fini. Questa logica, che a nostro avviso è completamente astratta, di contrapposizione dei momenti anticongiunturali ai momenti strutturali, porta a contraddizioni facilmente rilevabili all'interno del disegno di legge. Contraddizioni che possono far fallire lo stesso principio del rilancio dell'attività edilizia e che comunque fanno sì che, nella misura assai scarsa in cui lo stesso può operare, questo avvenga a netto scapito delle prospettive strutturali.

Mi basti accennare ad alcuni articoli. Si guardi, ad esempio, a quel che emerge dallo articolo 12: si deroga da un principio irrinunciabile, ratificando la lentezza delle procedure di approvazione, anziché rifarsi subito alle

nuove strutture ed ai nuovi organismi che dovrebbero garantire non solo tempi più rapidi, ma un contenuto meno esclusivamente burocratico e politico, della pianificazione territoriale. Altra contraddizione è il non aver consentito all'articolo 15 che i 100 miliardi fossero impiegati anche per l'esproprio delle aree, fatto che renderà impossibile per parecchi comuni l'utilizzo di questo denaro. Ed ancora, si guardi alla contraddizione rappresentata dal fatto di aver « reinnescato » la legge n. 1179 che è esclusivamente una legge che tende a far comunque costruire, con limitatissime discriminazioni, anziché spingere l'attuazione della legge n. 408, che, pur nei limiti che possiede, impone la selezione a favore di tipi edilizi più rispondenti alle esigenze dei lavoratori e delle fasce di reddito inferiore. Infine, indico — senza escludere che ve ne siano altre — una ultima contraddizione, quella relativa all'articolo 17. Occorre in materia richiamarci alla vicenda della proposta di legge d'iniziativa del senatore Zannier. In occasione dell'esame di essa, ci eravamo dichiarati nettamente contrari al principio delle gare di appalto, che permettono fenomeni di cartellizzazione e di *escamotage* da parte degli impresari. Eravamo peraltro receduti da una posizione frontale poiché era intervenuta una limitazione temporale a quanto in essa previsto. Fummo assai ingenui, perché adesso viene proposta una proroga, cui seguiranno altre. Si ribadisce con questo provvedimento il principio che per accelerare la spesa occorre rassegnarsi a pagare una tangente ai profitti, anche eventualmente illeciti, delle imprese.

Non è solo per amore di formale coerenza col voto da noi espresso sul disegno di legge n. 3199, che esprimiamo dunque un voto contrario nei confronti del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE, *Relatore*. Spetta a me una breve replica. Siamo di fronte allo stralcio di alcuni articoli del disegno di legge n. 3199, integrato da articoli aggiuntivi proposti dalla Commissione lavori pubblici all'Assemblea, ulteriormente rielaborati ed integrati dal Comitato dei nove. Il contributo che è stato portato dal dibattito ora svolto pare a me di estremo interesse e ringrazio tutti gli onorevoli colleghi intervenuti. Sono stati avanzati suggerimenti che sarebbero molto importanti ed utili al perfezionamento del provvedimento. Tuttavia, debbo ricordare alla Commissione quale è la situazione nella quale ci troviamo.

Tutti sanno come si sia arrivati a questo provvedimento, dopo una lunga vicenda nel

corso della quale il Presidente della Commissione lavori pubblici si è messo a disposizione non di una parte o del Governo ma dell'intera Commissione, per portare avanti un certo discorso, a livello di iniziativa parlamentare, ciò che, per una serie di complicazioni, non ha potuto verificarsi che entro un certo limite. Ho continuato, peraltro, a prestarmi per evitare — secondo il desiderio espresso la larghissima parte della nostra Commissione — che il Governo fosse costretto ad adottare un decreto-legge.

Vi sono motivi oggettivi che suggeriscono di approvare con estrema rapidità questo provvedimento, pur estremamente imperfetto: vi è, ad esempio, un'interruzione nei lavori della Camera. Non ritiene la Commissione che il provvedimento sia meritevole di approvazione? Questo rientra nei suoi diritti. Gli onorevoli colleghi possono valutare la situazione nei modi che ritengono più opportuni, ma è mio dovere precisare quello che accadrebbe di fronte a determinate soluzioni. Se noi protraessimo i nostri lavori oltre un determinato limite, il provvedimento in questione non riuscirebbe ad essere trasmesso tempestivamente al Senato. Né si può pensare ad una riunione della Commissione del Senato dopo che questi abbia sospeso i lavori, poiché il disegno di legge dovrebbe comunque essere annunciato in Assemblea.

Il provvedimento è certo incompleto e frettoloso. Lo abbiamo elaborato nelle ore notturne, né era possibile fare altrimenti visto il tempo che abbiamo dovuto dedicare al disegno di legge n. 3199: sarebbe veramente stato al di sopra delle nostre umane possibilità. Lascio alla Commissione di decidere sull'atteggiamento da assumere nei confronti del disegno di legge.

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Desidero anzitutto dare pieno riconoscimento dell'opera che ella, signor Presidente, ha svolto con grande dedizione al fine di giungere ad un risultato che si spera possa essere quanto più possibile rispondente a certe esigenze prioritarie ed urgenti manifestatesi nel corso dell'approvazione in Assemblea del disegno di legge n. 3199.

Il fatto stesso che la Camera abbia deliberato lo stralcio di talune norme del menzionato provvedimento, prevedendo per esse la procedura accelerata di approvazione in Commissione, costituisce di per sé una riprova delle ragioni di urgenza che hanno consigliato le varie forze politiche a considerare con responsabile attenzione la normativa oggi al nostro

esame. Tale normativa non riguarda soltanto l'edilizia abitativa: sbagliremmo, infatti, se parlassimo di crisi dell'edilizia abitativa, quando in realtà la crisi investe l'intero settore delle costruzioni.

D'altro canto, per ciò che specificamente concerne l'edilizia abitativa, desidero richiamare — senza peraltro soffermarmi su tale aspetto — quanto è stato oggetto di nostre discussioni e di comune elaborazione. Abbiamo riconosciuto che ci troviamo dinanzi ad una crisi che non deriva da cause di natura strettamente congiunturale, ma piuttosto è riferibile a motivazioni di ordine più propriamente strutturale. Ciò non toglie, ovviamente, che sussista anche l'esigenza di saldare il vuoto che rischierebbe di determinarsi tra il momento in cui potrà entrare in vigore la legge organica di riforma ed il periodo attuale: ciò con particolare riguardo agli indici occupazionali, poiché il Governo non può rimanere insensibile di fronte all'esigenza, socialmente rilevante, di garantire la continuità dell'occupazione nel settore edilizio e dell'industria delle costruzioni.

Detto questo, desidero aggiungere un'altra osservazione. Può rispondere a verità l'affermazione secondo la quale, sotto il profilo della formulazione delle norme e della loro organica sistemazione, sono riscontrabili talune carenze (anzi, certamente tali carenze sussistono); ma l'onorevole Todros mi consentirà di dire che il Governo, nella persona del ministro dei lavori pubblici, si è pienamente impegnato in questa grande fatica, insieme ai membri della Commissione, e sin dal primo momento — e non soltanto nell'ultima fase dei nostri lavori, quando cioè è stato in grado di sciogliere la riserva formulata in un primo tempo circa la strada da percorrere per addivenire alla sollecita approvazione delle misure anti-congiunturali, di fronte alle alternative che si ponevano — ha indicato quali potevano essere, a suo giudizio, le linee fondamentali cui ci si poteva ispirare nella elaborazione di un provvedimento che rispondesse alle esigenze della congiuntura in atto nel settore edilizio e della industria delle costruzioni.

Io stesso, infatti, a nome del Governo, affermai l'esigenza di dare risalto ad alcune norme volte a realizzare una ampia mobilitazione della spesa nel settore delle opere pubbliche. Sotto questo profilo, ritengo di poter dire che sono state formulate delle proposte che, sia pure dopo le modifiche, le integrazioni ed i miglioramenti apportati in seguito ad un attento esame, si sono rivelate idonee ad incidere notevolmente su uno dei rami più delicati del

settore dell'edilizia. Ricordo anche che parliamo di anticipazione del fondo per le opere di urbanizzazione nelle aree di cui alla legge n. 167. In proposito desidero subito rispondere ad una obiezione avanzata nel corso della discussione sulle linee generali dei progetti di legge in esame. È stato lamentato, infatti, che una parte delle somme a disposizione non sia stata impiegata per l'acquisizione delle aree. Rispondo che, proprio sulla base della disciplina prevista nel disegno di legge approvato dalla Assemblea, il quale contiene profonde innovazioni in materia di espropri e acquisizione di aree da parte della pubblica amministrazione, per ragioni di pubblica utilità, in particolare con riferimento ai piani di zona di cui alla legge n. 167, non era possibile consentire che le somme in questione venissero immediatamente impegnate per l'acquisto di aree, ai prezzi di mercato. Ciò avrebbe evidenziato una notevole illogicità e contraddizione, e si sarebbe corso il rischio di mettere in forse la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento di riforma, alterandone la natura e lo spirito.

Sotto questo profilo, mi sembra che debba essere mantenuta l'indicazione fornita dal Governo e che prima ricordavo, relativa all'anticipazione di quel fondo di cento miliardi, nell'ambito del quale sarà possibile far rientrare la realizzazione delle opere di urbanizzazione per aree già acquisite dai comuni. In questo quadro, poi, potrà anche essere agevolata la formazione degli strumenti urbanistici per i comuni che ne sono ancora sprovvisti.

Desidero poi dire che sono state proposte diverse norme con riferimento allo snellimento delle procedure in materia di opere pubbliche e di edilizia ospedaliera ed universitaria, ed anche sotto il profilo dell'edilizia scolastica, secondo il pensiero espresso dal ministro della pubblica istruzione, sul quale avevamo espresso la nostra adesione: ossia nel senso di accelerare, attraverso il sistema delle concessioni, la realizzazione di alcuni grandi complessi. Questa è una delle possibili soluzioni per rimettere in movimento l'edilizia scolastica, la quale negli ultimi tempi ha proceduto un po' a rilento.

Così pure è necessario promuovere l'accelerazione delle procedure previste per le opere di interesse comunale e provinciale ammesse a contributo dello Stato, che nel loro complesso raggiungono una mole piuttosto notevole.

Lo snellimento delle procedure comporta, ovviamente, la possibilità di mettere in movimento un notevole flusso di spesa pubblica

tale da consentire non solo di mantenere inalterati, ma se possibile di accrescere gli attuali livelli occupazionali.

Non mi soffermerò sul programma biennale per l'edilizia scolastica, poiché ritengo che, allo stato, sia preferibile accennare sinteticamente ad alcuni dati che descrivono la situazione in atto nel settore al 31 dicembre 1970. A quella data, infatti, avevamo presentato 4.424 elaborati, pari al 94,5 per cento dell'intero programma, dei quali 4.014 sono stati esaminati (per un importo di 278 miliardi) e 3.233 sono stati approvati (per questi ultimi, quindi, è possibile procedere agli appalti). La situazione, pertanto, è abbastanza buona; e aggiungo che questa osservazione non deriva da semplice « patriottismo di parte » o « spirito di bottega », ma si fonda su ragioni obiettive, che tengono conto degli elementi più validi e precisi e consentono di giungere ad una valutazione complessiva, che è la seguente: abbiamo superato la fase dell'esame tecnico e dell'approvazione amministrativa, nonché il giudizio degli organi di controllo. Non ci resta che procedere all'appalto delle opere.

Ma c'è un elemento di scompenso ed è determinato, secondo quanto mi risulta, dal fatto che oggi come oggi non tanto la mancanza delle aree, quanto la lievitazione dei prezzi comporta una dilatazione dei costi rispetto al finanziamento per cui non è ammissibile l'indizione di un appalto se non vi è integrazione del finanziamento, fino a coprire l'intero costo che risulta dall'attuale situazione dei prezzi.

In definitiva, pur ritenendo valida la considerazione del ministro della pubblica istruzione cui mi richiamo, posso dire che, come si diceva in sede di Comitato dei nove, una soluzione che permetta la possibilità di procedere all'appalto per stralci per rendere operativo il progetto, deve consentire l'indizione dell'appalto nell'ambito e secondo il finanziamento in atto, oppure trovare altra soluzione che, a mio avviso, non può essere che quella di una revisione del programma a scalare, per considerare la possibilità attuale di realizzare il programma. Si tratta di accorgimenti che non hanno il carattere dell'organicità, ma possono corrispondere all'esigenza di mettere in movimento quella parte della spesa pubblica che altrimenti resterebbe paralizzata.

Sotto questo aspetto, mi sembra che uno dei punti sui quali si è maggiormente insistito sia quello dello snellimento delle procedure in materia urbanistica. Ho la massima considerazione per le osservazioni formulate dallo onorevole Di Lisa, che mi guardo bene dal

contestare in quanto egli può vantare una particolare esperienza nella materia. Mi pare che fra le norme proposte, a partire dall'articolo 9 fino all'articolo 12, figurino appunto lo snellimento delle procedure in materia urbanistica (rilascio di licenze, eccetera) e lo sblocco dell'attività edilizia minore, riguardante la quasi totalità dei comuni, per consentire, nello spirito e nelle intenzioni dei proponenti, una maggiore dinamica urbanistica al fine di mettere in movimento l'attività edilizia privata, di chi intende costruire una casa. Ulteriori proposte della Commissione e dei singoli suoi componenti, sempre in relazione alla auspicata accelerazione delle procedure in materia urbanistica, possono essere prese in considerazione.

Per quanto concerne l'edilizia scolastica, devo dire, onorevole Botta, che i provveditori sono abilitati all'emissione dei provvedimenti: la legge n. 641...

BOTTA. Sì, ma non hanno i fondi accreditati « L'atto relativo al trasferimento da una indicazione di scuola ad un'altra lo firma lei ed anche il ministro della pubblica istruzione, nell'ambito dello stanziamento...

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Ciò non ha mai determinato una battuta d'arresto e lo possiamo dimostrare. Tra la proposta di modifica e la firma del provvedimento non passa molto tempo.

BOTTA. Solo 180 giorni...

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Non necessariamente.

Altra questione è quella della proposta relativa al rilancio della legge n. 1179 secondo gli accorgimenti ed innovazioni che sono stati proposti dalla Commissione, per valerci di nuove iniziative che possano incentivare la produzione e l'occupazione.

Vi sono infine le agevolazioni fiscali secondo il testo illustrato dal presidente Baroni.

Ritengo che il provvedimento vada raccomandato alla approvazione della Commissione; accedo alle considerazioni del presidente Baroni secondo le quali ci troviamo di fronte ad una « stretta », per cui è necessario seguire questa procedura: abbiamo anche ottenuto l'adesione dell'Assemblea che ci ha concesso la sede legislativa.

Desidero rispondere brevemente all'onorevole Ferretti circa le zone terremotate della Sicilia. Le necessarie misure potranno essere

assunte con un decreto-legge che il Governo assume l'impegno di presentare, sperando di giovare così anche all'accelerazione dell'accoglimento da parte della Commissione del provvedimento di cui ci occupiamo.

Desidero dare atto delle iniziative prese anche a livello parlamentare, da parte degli onorevoli Busetto e Ferretti, e della responsabilità che ha caratterizzato l'azione dei sindaci della valle del Belice che hanno sempre svolto opera di profondo valore democratico nei confronti delle popolazioni; pensiamo di dover corrispondere con adeguata portata di responsabilità.

Rinnovo la mia raccomandazione per un positivo accoglimento del provvedimento da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DI LISA. Propongo una breve sospensione, tale da consentire una pausa di meditazione che, anche in considerazione dell'ora, si rivelerebbe particolarmente proficua ai fini di un più sollecito svolgimento dei nostri lavori.

BUSETTO. Siamo contrari all'accoglimento della proposta di sospensione perché sussistono motivi di urgenza di approvazione del disegno di legge. Il Comitato dei nove ha lavorato fino a tarda notte, ed erano presenti i rappresentanti di tutti i gruppi politici. Inoltre, la seduta odierna, fissata per le 10, è iniziata alle 11,30; vi è stato dunque il tempo per presentare emendamenti. Inoltre eventuali emendamenti, data l'aspirazione che ha mosso tutti i gruppi politici intorno a questa vicenda, non potrebbero essere radicalmente innovativi rispetto al testo elaborato dal Comitato dei nove.

BORRA. La proposta di sospensione per approfondire il testo avrebbe un senso se non si limitasse ad una mezz'ora o ad un'ora; occorrerebbe rinviare la discussione a domani.

PRESIDENTE. Onorevole Di Lisa, insiste nella sua proposta ?

DI LISA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensione.

(È respinta).

Passiamo all'esame degli articoli.

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1971

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dal titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, è autorizzato il limite di impegno di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1971.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziare nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario 1971 si provvederà con la corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Comitato dei nove ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonché per le province autonome di Trento e Bolzano, il CIPE stabilisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, le quote dello stanziamento di cui al primo comma da devolvere ai suddetti enti e da iscrivere nei relativi bilanci. Tali quote sono impiegate per le finalità previste dalla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, che risulta pertanto così formulato:

« Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dal titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, è autorizzato il limite di impegno di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1971.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziare nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario 1971 si provvederà con la corrispondente riduzione del Capitolo 5381 dello stato

di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonché per le province autonome di Trento e Bolzano, il CIPE stabilisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, le quote dello stanziamento di cui al primo comma da devolvere ai suddetti enti e da iscrivere nei relativi bilanci. Tali quote sono impiegate per le finalità previste dalla presente legge ».

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'articolo 4, primo comma, del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, sono soppresse le parole " e l'acquisto " e le parole " o del valore accertato dell'immobile da acquistare ".

È soppresso il secondo comma del citato articolo.

All'articolo 8, primo comma, del richiamato decreto-legge sono soppresse le parole « l'acquisto e ».

È soppresso il secondo comma del predetto articolo 8.

Al terzo comma dello stesso articolo 8 sono soppresse le parole « acquistare o ».

Il Comitato dei nove ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

" I mutui concessi per la realizzazione dei fabbricati con più abitazioni sono frazionati in relazione al valore millesimale attribuito alle singole abitazioni, secondo le vigenti disposizioni per l'edilizia economica e popolare ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, che risulta così formulato:

« All'articolo 4, primo comma, del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nel-

la legge 1° novembre 1965, n. 1179, sono sopresse le parole « e l'acquisto » e le parole « o del valore accertato dell'immobile da acquistare ».

Il secondo comma del citato articolo 4 è sostituito dal seguente:

« I mutui concessi per la realizzazione dei fabbricati con più abitazioni sono frazionati in relazione al valore millesimale attribuito alle singole abitazioni, secondo le vigenti disposizioni per l'edilizia economica e popolare ».

All'articolo 8, primo comma, del richiamato decreto-legge sono sopresse le parole « l'acquisto e ».

È soppresso il secondo comma del predetto articolo 8.

Al terzo comma dello stesso articolo 8 sono sopresse le parole « acquistare o ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

L'articolo 7 del decreto-legge 6 novembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero del tesoro, provvede, sentite la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48:

a) alla ripartizione territoriale e fra le categorie di cui al successivo articolo 9 dei contributi previsti dal presente titolo;

b) alla determinazione delle somme da assegnare agli istituti di credito tenendo conto delle necessità di integrazione per gli interventi già ammessi a contributo;

c) alla definizione di una percentuale dei contributi, per ciascuna regione, da riservare ad interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

Il Comitato dei nove ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine della lettera b) aggiungere le parole: « e per i quali i lavori non siano ancora stati iniziati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, che risulta così formulato:

« L'articolo 7 del decreto-legge 6 novembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero del tesoro, provvede, sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48:

a) alla ripartizione territoriale e fra le categorie di cui al successivo articolo 9 dei contributi previsti dal presente titolo;

b) alla determinazione delle somme da assegnare agli istituti di credito tenendo conto delle necessità di integrazione per gli interventi già ammessi a contributo e per i quali i lavori non siano ancora stati iniziati;

c) alla definizione di una percentuale dei contributi, per ciascuna regione, da riservare ad interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

All'articolo 8 quarto comma del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, le parole: « nonché coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro » sono sostituite con le parole: « nonché coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo superiore a 5 milioni ».

Vi è un emendamento presentato dagli onorevoli Alini, Amodei e Carrara Sutour nel senso di: *sostituire le parole « 5 milioni » con le parole « 3 milioni ».*

AMODEI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Il Comitato dei nove ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « 5 milioni » con le parole « 4 milioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, che risulta così formulato:

« All'articolo 8, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, le parole: " nonché coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro " sono sostituite con le parole: " nonché coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo superiore a 4 milioni " ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

L'articolo 9 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a contrarre mutui:

a) coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, riuniti in cooperative sia a proprietà indivisa che a proprietà individuale, costruire le abitazioni;

b) gli IACP e i comuni;

c) le imprese di costruzione che siano regolarmente iscritte presso le Camere di commercio, industria e agricoltura e che intendano costruire per cedere alle persone di cui all'articolo 8 ».

Gli onorevoli Quilleri, Fulci, Bozzi, Biondi, Cottone, Papa, Serrentino, Cantalupo, Camba, Giomo, Ferioli, Monaco hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la lettera b).

Poiché i presentatori sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Gli onorevoli Fulci e Quilleri hanno presentato il seguente emendamento subordinato al primo:

Alla lettera b), dopo le parole « gli IACP », aggiungere le parole: « con priorità degli IACP di Roma, Messina e Reggio Calabria ».

Poiché i presentatori sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo quindi in votazione l'articolo 5 nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

L'articolo 10 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche delle abitazioni da costruire, debbono essere presentate ad uno degli istituti indicati nell'articolo 4.

L'istituto, qualora ritenga la domanda meritevole di considerazione, invita il richiedente a presentare il progetto esecutivo dell'opera con preventivo di spesa particolareggiato, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dal presente titolo ».

Le domande per la concessione dei mutui debbono essere presentate non oltre 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 422, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere l'erogazione del contributo, gli Istituti indicati nell'articolo 4 debbono inviare all'Ufficio del Genio civile territorialmente competente, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati di progetto ed il relativo contratto di mutuo definitivo ».

La lettera a) del quarto comma del predetto articolo 11 è soppressa.

È altresì soppresso il quinto comma dello stesso articolo 11.

Il Comitato dei nove propone il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 7.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1971

Pongo quindi in votazione l'articolo 7 nel nuovo testo risultante dalla soppressione dell'ultimo comma.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dai seguenti commi:

« Il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, con effetto dal 1° gennaio 1971.

La presente norma si applica anche ai negozi stipulati successivamente al 1° dicembre 1970 e già registrati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Per i negozi stipulati successivamente al 1° dicembre 1970 e non registrati o registrati tardivamente prima dell'entrata in vigore della presente legge, la penalità e la sovrattassa per l'omessa o ritardata registrazione sono condonate.

Per i fabbricati o porzioni di fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato fino al 31 dicembre 1971, a condizione che entro tale termine i fabbricati stessi siano completati in ogni loro parte ».

Il secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« Per i fabbricati o porzione di fabbricati per i quali i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1971, i benefici fiscali previsti dal precedente comma sono concessi a condizione che i fabbricati siano completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1973 e che si tratti:

a) di costruzioni eseguite in proprio dallo Stato, dai comuni o da enti pubblici autorizzati a costruire abitazioni di tipo economico e popolare o di costruzioni ammesse a contributo dello Stato;

b) di costruzioni realizzate nell'ambito dei piani di zona redatti in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e, se eseguite da pri-

vali, date in locazione alle condizioni previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1965, n. 904, o occupate direttamente dal proprietario;

c) di fabbricati costruiti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, sempre che il costo dell'area coperta e delle pertinenze non superi il quarto del valore della sola costruzione;

d) di alloggi aventi una superficie utile non superiore ai 130 metri quadrati e che non abbiano oltre due caratteristiche fra quelle indicate nella tabella allegata al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;

e) di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260 ».

Il Comitato dei nove ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'alinea ed i primi quattro capoversi con il seguente testo:

Il primo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« Per i fabbricati o porzioni di fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato fino al 31 dicembre 1971, a condizione che entro tale termine i fabbricati stessi siano completati in ogni loro parte. Per il comune di Reggio Calabria tale termine, alle stesse condizioni, è prorogato al 30 giugno 1972 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Spinelli, Reale Giuseppe, Cingari, Napoli, Terrana e gli onorevoli Fiumanò ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine del quarto capoverso, il seguente periodo: « Per il comune di Reggio Calabria tale termine, alle stesse condizioni, è prorogato al 30 giugno 1972 ».

Tale proposta di modifica risulta evidentemente assorbita dall'emendamento del Comitato dei nove testè approvato.

Gli onorevoli Quilleri, Fulci, Bozzi, Cottone, Papa, Serrentino, Cantalupo, Camba, Fe-

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1971

rioli, Monaco hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

Per i fabbricati o porzione di fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto o per quelli i cui lavori abbiano inizio entro il 31 dicembre 1971, il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato fino al 31 dicembre 1973.

Il termine di ultimazione del 31 dicembre 1973 si applica anche alle costruzioni iniziate entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Il Comitato dei nove ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine dell'articolo, i seguenti commi:

Il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, con effetto dal 1° gennaio 1971.

La proroga prevista dal precedente comma si applica anche agli atti stipulati successivamente al 31 dicembre 1970 e già registrati all'atto della entrata in vigore della presente legge.

Per detti atti, stipulati successivamente al 31 dicembre 1970 e non registrati o registrati tardivamente prima della entrata in vigore della presente legge, sono condonate la penality e la soprattassa per la omessa o ritardata registrazione, a condizione che la registrazione, qualora non ancora effettuata, avvenga entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per tali atti non si applica il disposto dell'articolo 110 della legge di registro di cui al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3269.

BOTTA. Signor Presidente, desidero chiedere un chiarimento: vorrei cioè sapere, con riferimento al secondo comma aggiuntivo proposto dal Comitato dei nove, di cui ella ha appena dato lettura, se è previsto un rimborso delle somme già pagate.

PRESIDENTE. Evidentemente, per quanto è possibile: per la redazione di questa norma

ci siamo premurati di interpellare numerosi esperti.

Pongo quindi in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Busetto, Todros, Beragnoli, Tani, Vetrano, Ferretti, Bortot, Vianello, Cianca, Fiumanò, Napolitano Luigi, Piscitello e Conte hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Sono aboliti, limitatamente alle cooperative edilizie e loro consorzi che costruiscono alloggi economici e popolari, i limiti di tempo e di capitale fissati, ai fini delle imposte di bollo, registro e ipoteche, dalle vigenti leggi in materia di cooperative.

BUSETTO. Ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Quilleri, Fulci, Bozzi, Biondi, Cottone, Papa, Serrentino, Cantalupo, Camba, Giomo, Ferioli, Monaco hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Dopo il sesto comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è aggiunto il seguente comma:

« Le condizioni stabilite dal comma precedente non si applicano quando le costruzioni siano eseguite in zone già completamente urbanizzate e in lotti inedificati interclusi tra l'esistente edificazione ».

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

L'articolo 8, pertanto, a seguito degli emendamenti testè apportati risulta così formulato:

« Il primo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« Per i fabbricati o porzioni di fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato fino al 31 dicembre 1971, a condizione che entro tale termine i fabbricati stessi siano completati in ogni loro parte. Per il comune di Reggio Calabria tale termine, alle stesse condizioni, è prorogato al 30 giugno 1972 ».

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1971

Il secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dal seguente:

” Per i fabbricati o porzione di fabbricati per i quali i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1971, i benefici fiscali previsti dal precedente comma sono concessi a condizione che i fabbricati siano completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1973 e che si tratti:

a) di costruzioni eseguite in proprio dallo Stato, dai comuni o da enti pubblici autorizzati a costruire abitazioni di tipo economico e popolare o di costruzioni ammesse a contributo dello Stato;

b) di costruzioni realizzate nell'ambito dei piani di zona redatti in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e, se eseguite da privati, date in locazione alle condizioni previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1965, n. 904, o occupate direttamente dal proprietario;

c) di fabbricati costruiti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, sempre che il costo dell'area coperta e delle pertinenze non superi il quarto del valore della sola costruzione;

d) di alloggi aventi una superficie utile non superiore ai 130 metri quadrati e che non abbiano oltre due caratteristiche fra quelle indicate nella tabella allegata al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;

e) di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260 ”.

Il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, con effetto dal 1° gennaio 1971.

La proroga prevista dal precedente comma si applica anche agli altri atti stipulati successivamente al 31 dicembre 1970 e già registrati all'atto della entrata in vigore della presente legge.

Per detti atti, stipulati successivamente al 31 dicembre 1970 e non registrati o registrati tardivamente prima della entrata in vigore della presente legge, sono condonate le penali e la soprattassa per la omessa o ritardata registrazione, a condizione che la registrazione, qualora non ancora effettuata, avvenga entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per tali atti non si applica il

disposto dell'articolo 110 della legge di registro di cui al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3269 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del primo degli articoli aggiuntivi predisposti dal Comitato dei nove:

« L'articolo 10, primo comma, della legge 12 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

” Il piano regolatore generale è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ”.

Dopo il penultimo comma dell'articolo 10 della legge richiamata nel comma precedente è aggiunto il seguente comma:

” Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali, intese ad adeguare il piano approvato ai limiti e rapporti fissati con i decreti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 41-*quinquies* e dall'articolo 41-*septies* della presente legge nonché le modifiche alle norme di attuazione e le varianti parziali che non incidano sui criteri informativi del piano stesso ” ».

BOTTA. Quale è la ragione di fare approvare il piano regolatore con decreto del Ministro dei lavori pubblici in luogo del decreto del Presidente della Repubblica come previsto dalla legge vigente ?

PRESIDENTE, *Relatore*. Unicamente per snellire le procedure. La sostanza evidentemente non cambia.

Pongo in votazione l'articolo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole Di Lisa ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

« Le cooperative, i consorzi di cooperative ed i privati che abbiano fatto domanda per urbanizzare e costruire su aree di loro proprietà incluse nei piani regolatori generali o in programmi di fabbricazione regolarmente approvati, hanno diritto al rilascio della licenza da parte del comune entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge quando osservino la conformità alla destinazione ed alle tipologie edilizie della zona e si impegnino a presentare:

a) un progetto planivolumetrico di utilizzazione delle aree;

b) il programma ed il capitolato di esecuzione dei lavori, nonché la somma da depositare, anche in forma fidejussoria, a garanzia del rispetto dei tempi previsti e della qualità delle opere;

c) alla sottomissione onerosa degli adempimenti progettuali ed esecutivi alla commissione peritale di cui al successivo articolo ... ».

DI LISA. L'emendamento in questione si rifà alle considerazioni da me svolte in sede di discussione generale.

TODROS. La prima parte dell'emendamento è inutile, perché il diritto ad avere una licenza non può essere assicurato con legge. È un potere del sindaco soggetto a precisa normativa. La seconda parte è programmatica e non può certo rientrare in una norma anti-congiunturale.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il problema sollevato dall'onorevole Di Lisa con il suo emendamento è certo di notevole interesse, ma meriterebbe di essere approfondito. Tra l'altro, in esso si postula un diritto alla concessione della licenza che mi pare non sia conforme al nostro ordinamento giuridico, rientrando la licenza in questione nel campo degli interessi legittimi, quindi nella competenza della giurisdizione amministrativa. Opereremmo, dunque, uno spostamento di competenze della giurisdizione amministrativa a quella ordinaria. Potrebbe anche trattarsi di un'esigenza obiettiva, alla quale peraltro non è possibile rispondere con una norma necessariamente affrettata. La pregherei, onorevole Di Lisa, di lasciare in sospenso l'emendamento.

DI LISA. Lo lascio in sospenso, essendo lo stesso tra l'altro collegato ad un secondo emendamento che presenterò successivamente.

PRESIDENTE, *Relatore*. Do lettura del secondo articolo aggiuntivo predisposto dal Comitato dei nove:

« Agli effetti dell'approvazione dei piani regolatori generali di cui all'articolo 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce ogni altro parere di Amministrazione attiva e corpi consultivi.

Propongo di aggiungere allo stesso il seguente comma: « È abrogato il primo comma dell'articolo 45 della legge 17 agosto 1942,

n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Si tratta unicamente di un chiarimento del significato del primo comma, in relazione a possibili interpretazioni giurisprudenziali.

GREGGI. Noi ci troviamo di fronte ad articoli imprecisi che mi pare facciano « saltare » — non riesco per il momento a valutare esattamente la questione — una normativa a lungo elaborata e profondamente discussa.

Ora, noi dobbiamo varare un provvedimento anti-congiunturale, contenente anche misure per l'accelerazione di talune procedure in materia urbanistica: fin qui sono d'accordo. Ma di fronte alle disposizioni che ci troviamo a dover esaminare, non posso fare a meno di rilevare che stiamo ponendo nel nulla tutta una serie di garanzie che, evidentemente, erano state introdotte nella legislazione nel corso di diversi anni, per fini di interesse pubblico.

L'articolo che stiamo esaminando, ad esempio — se non ho letto male — propone di eliminare qualsiasi competenza e possibilità di intervento degli altri ministeri nell'approvazione dei piani regolatori. Confesso di essere non poco perplesso di fronte a questa procedura.

PRESIDENTE. Vorrei dare un chiarimento. Un principio analogo a quello ora in discussione era stato introdotto — come mi sembra di aver detto già in sede di relazione — nella legge n. 640 del 1954, che stabiliva il criterio di limitare la consultazione al solo Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed eliminava l'obbligo del parere da parte di ogni altra amministrazione od ente interessato. Rimaneva fermo soltanto — ed era ovvio, poiché veniva conservata la forma del decreto del Presidente della Repubblica per l'approvazione dei piani — il vincolo del parere del Consiglio di Stato, che è richiesto per tutti i decreti presidenziali.

Dopo il 1954, in successive norme fu reintrodotta — con il contributo, forse involontario, della stessa nostra Commissione — il principio di richiedere ulteriori pareri ad amministrazioni interessate, e ciò portò a notevoli ritardi nell'iter dei piani regolatori. Avevo accennato, in particolare, all'introduzione del parere obbligatorio del comitato regionale per l'edilizia scolastica, introdotto nella legge n. 641 del 1967.

Ora, è sembrato a me, ed anche agli onorevoli colleghi che hanno partecipato alla stesura degli articoli aggiuntivi in esame, che il parere del Consiglio superiore dei lavori pub-

blici in pratica possa assorbire tutti gli eventuali altri pareri di amministrazioni statali (le quali, tra l'altro, sono rappresentate nell'ambito di detto Consiglio). Il parere del Consiglio di Stato, inoltre, non sarebbe più necessario, visto che la forma del decreto presidenziale è stata sostituita con quella più semplice del decreto ministeriale.

Aggiungo, poi, che la norma proposta dovrebbe in ogni caso avere una efficacia assai limitata nel tempo. Infatti, al più tardi a partire dal giugno 1972 (o, secondo altre interpretazioni, dal gennaio 1973) le competenze relative passeranno senz'altro alle regioni.

È sembrato, in conclusione, che questa norma di carattere transitorio potesse dar luogo, almeno per un certo periodo, allo snellimento delle pratiche relative all'approvazione dei piani regolatori, di cui un gran numero è tuttora giacente presso gli uffici del Ministero dei lavori pubblici. È questa la ragione che ci ha indotto a formulare l'articolo aggiuntivo di cui ci stiamo occupando.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo di cui ho dato precedentemente lettura, con l'emendamento da me proposto.

(È approvato).

Do lettura del terzo articolo aggiuntivo predisposto dal Comitato dei nove:

« Le aree necessarie per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera ed universitaria sono prescelte secondo le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, vigente o adottato.

La scelta delle aree non conformi alle previsioni dei predetti strumenti urbanistici, approvati od adottati, è disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere, per l'edilizia ospedaliera, di una commissione composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, dal medico provinciale e dall'assessore comunale competente in materia urbanistica e, per l'edilizia universitaria, di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641. Tale delibera, da adottarsi entro trenta giorni dalla emissione del parere della competente commissione, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

La variante adottata ai sensi del precedente comma, è approvata con decreto del Provveditore alle opere pubbliche. È fatto salvo, in

ogni caso, l'esercizio della facoltà di avocazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

I decreti emessi dal Ministro dei lavori pubblici o dal Provveditore alle opere pubbliche equivalgono a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza delle opere ».

BOTTA. In questo caso, proporrei di sostituire, nel testo dell'articolo 11 di cui ci è stata data testè lettura, il riferimento allo assessore competente in materia urbanistica, con l'indicazione del sindaco o di un suo delegato. Può accadere, infatti, che in certi comuni non vi sia un assessore all'urbanistica, per cui mi sembra più opportuno far riferimento al capo dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Il collega Botta, come i colleghi hanno udito, ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo:

Al secondo comma, sostituire le parole: « dall'assessore comunale competente in materia urbanistica », con le altre: « dal sindaco o da un assessore da lui delegato ».

Qual è il parere del Governo ?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo.

BOTTA. Desidero chiedere un ulteriore chiarimento. Nel terzo comma dell'articolo in esame si prevede l'approvazione delle varianti ai piani da parte del provveditore alle opere pubbliche. Mi rendo conto che il disegno di legge n. 3199, pur essendo stato approvato dalla Camera, non è ancora diventato legge dello Stato; vorrei però far notare che in quel provvedimento si richiama ripetutamente la competenza del presidente della giunta regionale in materia. Non mi sembra coerente, quindi, il fatto che nel provvedimento che stiamo esaminando si attribuiscono certe competenze ad un determinato organo dello Stato, mentre in un altro provvedimento le medesime competenze vengono assegnate ad un organo della regione.

PRESIDENTE. Il provvedimento che andiamo esaminando è caratterizzata da assoluta necessità ed urgenza e pertanto nella sua elaborazione non è stato tenuto conto del nuovo meccanismo per l'approvazione degli strumenti urbanistici previsto nel disegno di legge n. 3199. Del resto, mi sembra evidente che, una volta approvato tale provvedimento, la competenza attribuita al provveditore alle

opere pubbliche verrà automaticamente meno, in base ad una norma del titolo I di quel disegno di legge che prevede la competenza regionale per l'intera materia. Se poi si vorrà sancire specificamente questo trasferimento di competenze, ritengo che ciò potrà essere fatto in sede di discussione al Senato del provvedimento di riforma.

FERRETTI. Le regioni a statuto speciale, per le quali è attualmente prevista la competenza del proprio presidente, sono fatte salve?

PRESIDENTE. È evidente. Non è pensabile che in ogni provvedimento di questo genere si debba inserire una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale: d'altra parte, è evidente che ci troviamo di fronte a diritti e prerogative stabiliti con legge costituzionale, e non modificabili quindi attraverso le leggi ordinarie.

Come mi sembra di aver ricordato nella relazione introduttiva, con la norma in esame, in pratica, si estende all'edilizia ospedaliera ed alla edilizia universitaria il meccanismo già vigente attualmente per la edilizia scolastica, con le modificazioni imposte dalla diversa materia.

GREGGI. È difficile orientarsi tra norme che si intrecciano e si accavallano in questo modo.

Bisogna evitare di correre il rischio di conferire nuovi poteri ai comuni; dato che viene soppresso un complesso di pareri che venivano richiesti nel corso dei vari *iter* di adozione di strumenti urbanistici, ciò potrebbe apparire preoccupante.

Stiamo subendo le conseguenze della mancanza di una nuova legge urbanistica, e con il sistema attuale di risolvere i problemi, potremmo inserire nuove norme la cui conformità alla Costituzione può destare sospetti. Esse inoltre potrebbero offrire il destro a disparità di trattamento, in sede locale. Comitati di persone interessate ad avere le aree destinate ad ospedali ed università con loro un parere potrebbero confortare una scelta del comune in deroga agli strumenti urbanistici.

Come per l'articolo precedente, esprimo parere contrario su questo articolo, non essendo convinto di un modo di legiferare che vanifica tutte le garanzie e toglie di mezzo anche il Consiglio di Stato, per lasciare alla discrezione della maggioranza di un consiglio comunale deliberazioni che, in via normale, sarebbero disciplinate dalle opportune garanzie. Tutto ciò, ripeto, perché manca una legge ur-

banistica organica: in questo senso dovrebbe esser compiuto ogni sforzo, senza dispersioni in misure settoriali.

PRESIDENTE. Accedo alle considerazioni dell'onorevole Greggi relative ad una carenza legislativa. Infatti numerose difficoltà e perplessità delineatesi nel corso dell'esame del disegno di legge possono essere ricondotte alla mancanza di un quadro di impostazione generale quale deriverebbe da una nuova legge urbanistica.

Per quanto riguarda il presente testo, un precedente è costituito dalla legge modificativa della legge n. 641, del 1969. Si tratta, in sostanza, di un atto di fiducia nei confronti delle autonomie comunali, verso le quali siamo ben disposti, e che nei nostri discorsi spesso esaltiamo, per poi mostrare di dimenticarne all'atto pratico. Nel caso in esame, si tratta di una procedura di variante abbreviata, il cui controllo resta al consiglio comunale, ma il cui svolgimento passa attraverso una serie di pareri preventivi e di controlli successivi.

GREGGI. Confermo il mio voto negativo per questo articolo. Questo mio non è un atto di sfiducia nell'amministrazione comunale, bensì un'opposizione al principio di delegare ad enti pubblici poteri assolutamente discrezionali, a qualsiasi livello. Legiferare in questo modo, secondo me, è contrario all'ordine giuridico generale, oltre che inopportuno.

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento **Botta** di cui ho già dato lettura. *(È approvato).*

L'articolo risulta pertanto così formulato:

« Le aree necessarie per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera ed universitaria sono prescelte secondo le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, vigente o adottato.

La scelta delle aree non conforme alle previsioni dei predetti strumenti urbanistici, approvati od adottati, è disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere, per l'edilizia ospedaliera, di una commissione, composta dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal medico provinciale e dal sindaco o da un assessore da lui delegato e, per l'edilizia universitaria, di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 38 della legge

28 luglio 1967, n. 641. Tale delibera, da adottarsi entro trenta giorni dalla emissione del parere della competente commissione, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

La variante adottata ai sensi del precedente comma, è approvata con decreto del Provveditore alle opere pubbliche. È fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio della facoltà di avocazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

I decreti emessi dal Ministro dei lavori pubblici o dal Provveditore alle opere pubbliche equivalgono a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza delle opere ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Di Lisa ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo:

« Nel bilancio delle amministrazioni comunali viene istituita una sezione autonoma per la gestione dei piani di zona. La sezione prevede in entrata: i contributi dello Stato, della regione, della provincia e del comune, il netto ricavo dei mutui, i ricavi della vendita delle aree ed ogni altro provento derivante dalla gestione dei piani di zona; in uscita: le indennità di espropriazione, la quota delle spese generali, le rate di ammortamento dei mutui, gli interessi sui pre-finanziamenti, le spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ».

DI LISA. Lo scopo è quello di inserire nei bilanci comunali una chiara indicazione di quanto nel singolo bilancio comunale è riservato alla edilizia pubblica.

TODROS. Secondo le nuove disposizioni i bilanci comunali sono divisi per settori di intervento. La proposta Di Lisa si ridurrebbe pertanto ad una semplice complicazione priva di effetti positivi: essa ci troverebbe consenzienti in caso di riforma della finanza locale, mentre ora non darebbe alcun contributo alla soluzione dei problemi locali. Non ha alcun collegamento con il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Onorevole Di Lisa, come relatore ho contribuito all'elaborazione di que-

sto testo, con la collaborazione degli onorevoli colleghi. Per quanto riguarda questo problema, ricordo che il gruppo di lavoro della Commissione lavori pubblici, che si è occupato del problema della riforma della legge n. 167, si è occupato anche di questo punto, ma si è trovato di fronte a grandi difficoltà sotto il profilo dell'organizzazione tecnico-finanziaria. Se non erro, un provvedimento del genere era contenuto nel disegno di riforma urbanistica presentato sullo scorcio del 1966 o all'inizio del 1967 dal Governo, sulla base di indicazioni e di suggerimenti forniti da un giurista di chiarissima fama.

In realtà, pare anche a me che il problema dovrebbe essere affrontato in un contesto molto più ampio rispetto a questa formulazione; in un provvedimento come quello in esame, che, oltre ad essere anticongiunturale, è estremamente frettoloso, l'inserimento di una norma del genere determinerebbe un ulteriore elemento di frettolosità. Pertanto, onorevole Di Lisa, la prego di ritirare l'emendamento, augurandomi che la Commissione possa tornare su questo problema a brevissima scadenza, sulla base di iniziative anche parlamentari.

DI LISA. Accetto il suo invito, signor Presidente, e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura del quarto articolo aggiuntivo predisposto dal Comitato dei nove:

« Salva l'applicazione obbligatoria, fino alla data di approvazione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione, delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni e integrazioni, le limitazioni di cui all'articolo 17, primo, secondo e terzo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, non si applicano dalla data di presentazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione all'autorità competente per l'approvazione.

La eventuale restituzione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione al Comune deve essere motivata.

Sempre salva l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, la disposizione contenuta nel primo comma non si applica nei comuni inclusi in appositi elenchi da approvare con decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Questa norma, almeno nelle intenzioni del Comitato dei nove, dovrebbe avere una notevolissima importanza. È noto che i primi tre commi dell'articolo 17 sono stati fortemente criticati, in quanto producono limitazioni che continuano ad esplicare la loro efficacia anche dopo la adozione dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, determinando una posizione di sfavore per i comuni che, avendo adottato i piani fino all'approvazione di questi (a meno che non siano approvati entro un anno) sono soggetti non solo alle limitazioni derivanti dalle norme di salvaguardia, ma anche a quelle derivanti dai primi tre commi dell'articolo 17.

Non nascondo che in materia le mie opinioni sono più liberali, ma questa formulazione è il *quid medium* cui si è giunti, che del resto mi sembra abbastanza migliorativo rispetto alla situazione attuale.

A titolo personale, vorrei esprimere il più vivo augurio e l'invito al Governo perché nella formazione degli appositi elenchi di cui all'ultimo comma si seguano criteri veramente restrittivi; non vorrei che negli elenchi apparissero migliaia di comuni (qualcuno di più di quelli esistenti), perché altrimenti lo scopo della norma verrebbe meno.

Abbiamo anche introdotto una norma che forse qualcuno di noi — e forse io per primo — considera non molto aderente a quella che potrà essere la situazione reale; mi riferisco al secondo comma, che prevede che la restituzione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione al comune debba essere motivata. Sappiamo benissimo che spesso le sezioni urbanistiche e i provveditori alle opere pubbliche (non dico il Ministero) restituiscono i programmi di fabbricazione ai comuni senza motivazione o con motivazione preventivamente ciclostilata, perché non sono in grado di esercitare tempestivamente i poteri loro affidati.

A tale proposito vorrei rivolgere al Governo l'invito che questa motivazione sia concreta, sulla base dei fatti e non sulla base di documenti ciclostilati.

GREGGI. Sono perfettamente d'accordo sulla norma che prevede la motivazione della eventuale restituzione ai comuni dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione, norma che dovrebbe valere per tutti gli atti della pubblica amministrazione, soprattutto se negativi. Vorrei invece avere qualche chiarimento in ordine all'ultimo comma, per quanto concerne gli elenchi dei comuni. Non sono stati infatti indicati i criteri generali che

il Ministero deve seguire nella redazione di questi elenchi.

Vorrei un chiarimento su questa materia, perché il testo di legge, elaborato questa notte dal Comitato ristretto, non mi sembra chiaro.

TERRANA. Vorrei approfittare dell'esame su questo articolo, che ha un riferimento all'articolo 17 della legge n. 765, per introdurre una particolare considerazione che forse potrebbe tradursi, se vi è un certo consenso, anche in un emendamento con la riserva di stabilirne la collocazione. Sono portato di solito, anche per ragioni di partito, a sviluppare questioni di ordine generale, ma in questo momento voglio ringraziare la Commissione ed il Governo per la particolare considerazione posta nell'esaminare la delicata situazione di Reggio Calabria, con riferimento all'articolo 62 del disegno di legge n. 3199, che prevede una quota riservata ai baraccati di quel comune, e all'articolo 73 che stabilisce alcune proroghe di agevolazioni fiscali. Queste norme sono derivate dalla constatazione di uno stato di fatto e non intendono riaprire una polemica sui dolorosi fatti di Reggio Calabria, sui quali la nostra posizione è nota e non si presta ad alcun equivoco.

Vi è una richiesta pressante dai sindacati — qualche collega lo può testimoniare — e dagli imprenditori in riferimento alla situazione delle scadenze, previste dall'articolo 17, per il completamento delle costruzioni, in deroga alle norme della legge n. 765, norme che mi guardo bene dal mettere in discussione, perché mi rendo conto della funzione che hanno esercitato. Vi è una situazione particolare per l'industria edilizia che a Reggio Calabria ha subito maggiori danni per i ritardi nella esecuzione dei lavori dipendenti dai ricordati avvenimenti e per le condizioni in cui si sono trovati i cantieri che erano i più esposti. Dobbiamo considerare che tale industria è una delle poche esistenti a Reggio Calabria: si teme perciò che la situazione economica pesante della città possa essere aggravata notevolmente da questa scadenza. Vorrei pregare i colleghi di esaminare la possibilità, specificamente per Reggio Calabria, di una breve deroga di questa norma. Non credo che si possano costituire dei precedenti, sia perché la norma perde efficacia con il 31 agosto e sia perché il problema non si porrà più in concreto.

Insisto che questo non vuole essere assolutamente né un modo di riaprire polemiche sui fatti di Reggio Calabria, né di mettere in discussione il principio. Proporrò questo emen-

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1971

damento aggiuntivo: « Il termine di due anni dalla data di inizio dei lavori previsto dall'articolo 17, capoverso settimo, della legge 6 agosto 1967, n. 765, è prorogato ad anni due e mesi sei, limitatamente al comune di Reggio Calabria, per le costruzioni in corso di esecuzione alla data del 31 agosto 1971 ». Non vorrei che, mancando questa norma, si aprisse la strada a scappatoie di dubbia legalità e durata, motivate dalla situazione obiettiva in cui si vengono a trovare la città ed i cantieri. Non vorrei che indirettamente, di fronte ad una situazione di fatto, per essere più restrittivi noi non consentissimo deroghe anche più ampie, che deplorerei insieme a voi. Vorrei, prima di presentare l'emendamento, sentire il parere dei colleghi. Non credo che sia un problema così grave.

DI NARDO RAFFAELE. Vi è anche il bradisismo di Pozzuoli.

TERRANA. Vi è un'ulteriore difficoltà, perché le banche non concedono i mutui, in quanto sono convinte che non si farà in tempo a completare le opere.

FIUMANÒ. Noi abbiamo delle preoccupazioni che tengono conto di quelle espresse dall'onorevole Terrana. Ve ne sono, però, altre di carattere più generale, che sono note alla Commissione e sulle quali si discute da due anni a questa parte. Vi sono sollecitazioni per rivedere l'articolo 17 e su questo punto la Commissione deve decidere.

TODROS. Sono state anche presentate proposte di legge.

FIUMANÒ. Vi sono inconvenienti anche per i lavoratori, i costruttori e in genere per l'occupazione.

PRESIDENTE. Mi rendo interprete di opinioni largamente diffuse, sia pure con contrasti, nell'ambito del Comitato dei nove. Bisogna rilevare che, anche in scambi di idee a titolo personale, la preoccupazione è vivissima ed effettivamente, qualunque possa essere l'opinione sul significato di questo termine, una deroga, per quanto possa apparire obiettivamente giustificata, potrebbe funzionare come la famosa ciliegia, di cui si dice che una tiri l'altra, in quanto vi potranno essere molti altri casi del genere, sui quali sarebbe difficile esprimere una valutazione oggettiva.

Nel Comitato dei nove vi era un'opinione non precisamente favorevole a soluzioni di questo tipo, per tutta una serie di cause. Personalmente, penso che certe situazioni di fatto forse possono essere meglio sistemate sulla base di interpretazioni giurisprudenziali che, in qualche caso, possono essere particolarmente benevole e favorevoli al di là dello stretto necessario. Comunque su questo punto formalmente mi rimetto al prudente apprezzamento della Commissione.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Apprezzo le ragioni che sono alla base della proposta di emendamento, ma ritengo non si possa dar luogo ad alcuna eccezione. Daremmo altrimenti adito a tutta una serie di deroghe che finirebbero con l'inficiare il principio generale. Esprimo dunque parere contrario all'emendamento cui ha accennato l'onorevole Terrana.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dall'onorevole Greggi e le sue richieste di chiarimento, vorrei rilevare che nulla è lasciato alla soggettiva interpretazione del Ministro dei lavori pubblici. Noi stiamo lavorando ed agiamo nell'ambito della legge urbanistica. Esistono dunque criteri soggettivi cui fare riferimento nel valutare le diverse situazioni di carattere locale.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Terrana se insiste nella presentazione del suo emendamento, facendogli rilevare che un voto contrario sullo stesso avrebbe un significato che va al di là delle intenzioni della Commissione.

TERRANA. Il problema più preoccupante è quello dei rapporti tra imprese e aziende di credito, che non si accontenteranno certamente di possibili interpretazioni giurisprudenziali più favorevoli.

Comunque, rendendomi conto che un voto negativo nuocerebbe allo stesso fine che mi proponevo di raggiungere, non insisto nella presentazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole Di Lisa ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I comuni ed i consorzi di comuni sprovvisti di uffici tecnici o con uffici tecnici non sufficientemente adeguati, possono istituire

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1971

commissioni peritali straordinarie per l'istruttoria tecnica dei progetti di urbanizzazione, di lottizzazione e di costruzione presentati da cooperative, consorzi di cooperative e di privati o da privati proprietari di aree che chiedano di utilizzare direttamente ai previsti fini edilizi di piano regolatore generale o di piano di fabbricazione vigente.

Ogni Commissione peritale, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è composta da:

a) un tecnico laureato o diplomato nominato dalla Giunta comunale;

b) da un tecnico nominato dal competente ufficio del genio civile;

c) da un rappresentante della commissione edilizia comunale con funzioni di segretario della Commissione peritale;

d) da un tecnico nominato su proposta degli ordini professionali locali.

La Commissione peritale istruisce le domande di urbanizzazione, di lottizzazione o di costruzione che il sindaco demanda alla sua istruttoria in base ad apposita richiesta di tale procedura sottoscritta dal privato costruttore.

La richiesta deve essere accompagnata dall'impegno al pagamento alla tesoreria comunale di un diritto di urgenza commisurato alle unità di superficie o di lunghezza per le opere di urbanizzazione e di volumi di costruzione per gli edifici, deliberato in via generale dal Consiglio comunale, contestualmente alla nomina della Commissione peritale.

La Giunta determina nella medesima delibera l'emolumento per i componenti della Commissione peritale.

La Commissione peritale a domanda di più Amministrazioni comunali può essere intercomunale. In tal caso i componenti sono nominati dal Provveditore alle opere pubbliche, e la Commissione è presieduta a turno da uno dei sindaci dei comuni all'uopo consorziati, avendo riguardo all'opportunità che le istruttorie svolte in ciascuna tornata siano presiedute da sindaco diverso da quello del comune interessato.

Per ogni Commissione intercomunale la misura dei diritti ed emolumenti di cui ai precedenti quarto e quinto comma è prefissata dal provveditore alle opere pubbliche.

L'istruttoria delle Commissioni peritali straordinarie, svolta entro tre mesi dalla presentazione della domanda al Sindaco da parte degli interessati, deve concludersi con relazione scritta e motivata dei riscontri urbanistici e ai regolamenti edilizi in vigore e può indicare le prescrizioni cui deve essere subordinato il rilascio delle licenze di costruzione. La relazione ha valore di perizia giurata.

Avverso le conclusioni della Commissione peritale è ammesso ricorso al Consiglio comunale che deve pronunciarsi entro due mesi. Contro il diniego delle licenze corrispettive ai riscontri positivi effettuati dalla Commissione peritale è ammesso ricorso alla Commissione regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province, che deve pronunciarsi sul ricorso entro trenta giorni. Conseguentemente, nei successivi dieci giorni, il Presidente della Regione con proprio decreto rilascia o annulla le licenze comunali ».

DI LISA. L'emendamento in questione resta nella logica dell'intervento da me svolto in sede di discussione generale. Mi pare peraltro debba essere ancora rilevato come gli apparati tecnici dei comuni, a livello di strumenti urbanistici primari e soprattutto di strumenti urbanistici esecutivi, siano inadeguati nei grandi centri, notoriamente parziali nei medi, inesistenti nei piccoli. Oltre a tutelare e garantire il cittadino che si sottomette a tutte le limitazioni e gli obblighi connessi alla legislazione, è necessario non dequalificare gli *standards* edilizi. Tutti sanno quali siano le condizioni degli uffici comunali e periferici e la loro impossibilità di ampliare gli organici. Mi è parso opportuno ricorrere ad un istituto pubblico che dia garanzie nel senso detto.

Da una parte, quindi, si prevede la facoltà del cittadino di richiedere l'urgenza, sottomettendosi volontariamente ad un particolare contributo, previsto nella norma; dall'altra, si stabilisce, come corrispettivo di detto contributo, il diritto di poter esigere l'operatività della procedura, nel senso indicato dalla norma medesima, sulla base di tempi certi.

PRESIDENTE. Mi pare francamente che strutture del tipo di quelle indicate nell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Di Lisa non possano correttamente introdursi attraverso un provvedimento di carattere anti-congiunturale. Gli elementi forniti dal collega Di Lisa potranno semmai costituire uno spunto per ulteriori approfondimenti, recando un utile contributo alla discussione ed all'arricchimento delle esperienze nell'ambito di questa Commissione. Quindi prego il proponente di non voler insistere, anche perché molti punti della disposizione testè illustrata richiederebbero, per poter essere tradotti in norma di legge, precisazioni e chiarimenti.

DI LISA. Ritiro questo articolo aggiuntivo, ed anche l'altro articolo aggiuntivo pre-

cedentemente illustrato e del quale la Commissione aveva sospeso l'esame.

Vorrei sottolineare che la preoccupazione relativa alla rispondenza delle amministrazioni locali nell'adeguarsi al meccanismo che noi abbiamo elaborato al fine di pervenire alla costruzione di abitazioni ed all'apprestamento delle opere di urbanizzazione necessarie, rimane prioritaria. Essa non è soddisfatta né dal provvedimento generale di riforma, né da questo particolare provvedimento anti-congiunturale. Nell'annunciare il ritiro dei miei articoli aggiuntivi, perciò, prego gli onorevoli colleghi affinché abbiano a riconsiderare il problema da me sollevato in una prossima occasione, con la volontà di affrontarlo in maniera corretta e concreta.

PRESIDENTE. Passiamo al quinto articolo aggiuntivo predisposto dal Comitato dei nove. Ne dò lettura:

« Sui progetti e sui contratti delle opere di competenza dei comuni, delle province e degli enti ospedalieri, assistiti da contributo o da concorso dello Stato, eccedenti i 300 milioni è richiesto soltanto il parere del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato generale delle opere pubbliche; fino a trecento milioni è richiesto soltanto il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

L'ufficio del Genio civile o il Provveditorato alle opere pubbliche, rispettivamente per i progetti di importo fino o superiore a lire 300 milioni, autorizzano l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori da parte dei comuni e delle province per le opere di loro competenza assistite da contributi dello Stato sulla base dell'affidamento alla concessione dei mutui, nonché, per le opere ammesse al concorso dello Stato in unica soluzione, l'espletamento della gara di appalto dei lavori fino all'importo del concorso, anche prima che sia intervenuto l'affidamento anzidetto.

Le rate del mutuo sono erogate sulla base degli stati di avanzamento visti dal direttore dei lavori o dal capo dell'ufficio tecnico.

Fino al 31 dicembre 1972, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per la esecuzione di opere pubbliche, assistite da contributo o concorso dello Stato, sulla base della semplice domanda dell'Ente mutuuario o del decreto di concessione del contributo o del concorso dello Stato.

In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato

e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro del tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuuario con cespiti delegabili.

L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta dell'ente mutuuario, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati ».

Il testo di questo articolo è stato da me redatto; tuttavia, in seguito ad ulteriore riflessione, ho ritenuto di dover proporre una modifica al primo comma di detto testo, al fine di renderlo più aderente ad una corretta tecnica legislativa. Presento pertanto il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma del quinto articolo aggiuntivo con il seguente:

Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1965, n. 431, e prorogato con l'articolo 24-bis del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito, con modificazioni, in legge 12 dicembre 1970, n. 979, è sostituito dal seguente:

« Sui progetti e sui contratti riguardanti le opere previste dai commi precedenti di importo eccedente i 300 milioni è richiesto il parere del solo Comitato tecnico amministrativo. Sui progetti di importo inferiore ai 300 milioni è richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del genio civile ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Con questo emendamento viene così modificato il primo comma dell'articolo proposto dal Comitato dei nove. Per i restanti commi, si tratta di norme agevolative consuete: dico questo non perché si tratti di norme che ricorrono con grande frequenza, ma perché misure del genere vengono in genere predisposte in funzione anti-congiunturale.

Vi è poi un emendamento degli onorevoli Tani e Beragnoli, che faceva riferimento al testo originario dell'articolo aggiuntivo. Esso è del seguente tenore:

« Quando si tratta di opere a totale carico dei Comuni e delle province, i pareri previsti dal primo comma non sono richiesti. I pro-

getti, sul piano tecnico, sono approvati definitivamente dagli organi competenti dello ente ».

Mi sembra che, dopo l'approvazione dello emendamento da me proposto, che modifica il primo comma dell'articolo, questo emendamento debba considerarsi precluso.

Vorrei rilevare che ci stiamo occupando di una materia complessa, qual è quella dei pareri degli organi tecnici in relazione alle delibere dei comuni e delle province, resa più difficile e delicata dall'attuale fase di passaggio dei controlli dalla competenza degli organi prefettizi a quelli regionali. Mi è stato detto, ad esempio, che nella regione Emilia-Romagna, nella quale tale trasferimento è già avvenuto, in ogni provincia ci si comporti in modo radicalmente diverso. Quindi mi pare il caso che la Commissione si interessi al più presto dell'argomento, eventualmente prendendo lo spunto dalla proposta di legge presentata dall'onorevole Calvetti.

BOTTA. In materia di competenze (e al di là delle questioni che possono concernere la formulazione delle norme in esame), a me pareva che il comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato fosse già titolare della competenza per le opere non eccedenti i cinquecento milioni.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno dare qualche chiarimento in merito a questo punto che, come ho detto, si presenta abbastanza complesso. La situazione è questa: il comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche ha competenza — fissata per legge — per opere fino ad un ammontare di cinquecento milioni di lire (salvo alcune ipotesi eccezionali). Però, con il decreto-legge n. 124 del 1965, convertito con modificazioni nella legge n. 431 del 1965, tale norma è stata sospesa per un anno, in seguito ulteriormente prorogato. Con la legge 12 dicembre 1970, n. 979 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723), vertente su tutt'altra materia, cioè le calamità naturali, tale sospensione è stata ulteriormente prorogata.

In definitiva, quindi, vi è un doppio grado di competenza: fino ad un certo limite è competente l'ufficio del genio civile; al di là di tale limite è competente il provveditorato regionale alle opere pubbliche ed il comitato tecnico amministrativo. Non si esercita, invece, per opere che superino i cinquecento milioni, come accadeva prima, la competenza

del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tutto questo in base ad una norma sospensiva, attualmente prorogata al 31 dicembre 1973.

Credo che questa sia materia che necessita di una legge organica: procedere con provvedimenti straordinari non sarebbe cosa saggia.

BOTTA. L'ammontare dell'importo dei progetti sui quali è richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del genio civile salirebbe da cento a trecento milioni. Oltre tale cifra, il decreto di approvazione è emesso dal provveditore alle opere pubbliche.

In seguito si parla di espletamento della gara di appalto e di consegna dei lavori sulla base dell'affidamento alla concessione dei mutui, nonché di « espletamento della gara di appalto dei lavori fino all'importo del concorso, anche prima che sia intervenuto l'affidamento anzidetto ». Mi sembra alquanto pericoloso autorizzare l'appalto dei lavori in questo modo. Questa mattina sono stati richiamati casi di mancato collegamento fra l'approvazione dei progetti e l'affidamento dei mutui. Potremmo appaltare lavori ed attendere un anno prima di ottenere l'affidamento dei mutui e quindi l'avvio dei lavori.

Più oltre si dice ancora che le rate del mutuo sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal direttore dei lavori ovvero dal capo dell'ufficio tecnico. Ciò significa che viene meno anche il visto dell'ingegnere capo del genio civile: bisogna considerare la cosa molto seriamente, essendovi il concorso dello Stato ed il visto dell'ingegnere capo sarebbe stato necessario.

Aggiungo che il fatto di autorizzare appalti senza affidamento alla concessione dei mutui, comporta il rischio della rescissione di contratti.

CARRA. Si potrebbe prevedere la emissione del decreto di concessione del contributo, concorso o sussidio dello Stato, da parte del provveditore alle opere pubbliche, in relazione alla approvazione del progetto ed all'affidamento dei mutui. Ci si potrebbe richiamare al disposto dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 131, prevedendo il controllo da parte delle ragionerie provinciali e della Corte dei conti, per l'esatta imputazione delle somme impegnate nei capitali di spesa del bilancio dello Stato. Il controllo da parte delle ragionerie provinciali e della Corte dei conti interviene spesso in merito a singole opere incluse in un progetto generale ed a singoli elementi di opere previste nel progetto generale.

L'essenza di tale controllo non è tanto nella ricerca delle voci interne che compongono il progetto, la cui responsabilità è dell'autorità che approva il progetto medesimo, quanto nello stabilire l'entità e l'utilizzo della spesa nei confronti della destinazione per cui è stato concesso il contributo, concorso o sussidio dello Stato.

Una procedura di questo genere consentirebbe una snellimento della procedura senza intaccare i compiti di controllo riservati alle ragioniere provinciali ed alla Corte dei conti. Se la Commissione concorda su ciò, posso formalizzare questo mio intervento con la presentazione di un emendamento.

PRESIDENTE. La proposta sarebbe interessante, ma è difficile valutarne la portata; in meccanismi così delicati, può essere pericoloso l'inserimento di nuovi elementi senza valutarne pienamente le implicazioni. Già mi pare di rilevare un'inesattezza circa il momento dell'emissione del decreto di concessione, che precede l'affidamento del mutuo. Nessun decreto di provveditore alle opere pubbliche approva il progetto di una certa strada in relazione al fatto che è stato affidato il mutuo. Si tratta di cose distinte.

Non comprendo poi che cosa significhi l'ultima parte della sua proposta.

CALVETTI. Alcuni aspetti delle proposte degli onorevoli Carra e Botta sono praticamente contenuti in quella proposta di legge cui ha precedentemente accennato il presidente e che mi auguro sia portata in discussione al più presto in quanto permetterebbe in un quadro organico di operare una revisione di questi sistemi.

GREGGI. Accedo alle considerazioni critiche dell'onorevole Botta. È strano che si proceda alla gara di appalto dei lavori ed alla consegna prima dell'affidamento dei mutui; con quale criterio, poi, si decide l'erogazione delle rate del mutuo in base allo stato di avanzamento vistato dal capo dell'ufficio tecnico oppure dal direttore dei lavori? Sono preoccupatissimo in quanto non riesco a prevedere tutte le conseguenze dell'adozione di una normativa del genere la quale, infine, quanto tempo ci permetterebbe di guadagnare, visto che si presenta come un provvedimento anti-congiunturale? Vorrei sapere perché, trattandosi di un provvedimento anti-congiunturale, non ne limitiamo la efficacia a qualche anno: in fondo sarebbe sempre un danno limitato.

I danni che questa normativa comporterà saranno ripagati dal fatto che i lavori saranno eseguiti con un certo anticipo. Noi stiamo rivoluzionando il sistema normale dei controlli, delle procedure e delle garanzie con delle norme alcune delle quali appaiono francamente poco accettabili. Dico questo non essendo in grado di giudicare quanto questi cambiamenti siano sostanziali e capaci di dar luogo a una serie di inconvenienti.

TANI. Dal momento che si affrontava questo problema per lo snellimento delle procedure e l'approvazione dei progetti, non vedo perché si dovesse ancora intervenire per quanto riguarda l'approvazione di progetti di opere pubbliche a totale carico degli enti locali. È sufficiente che ci sia la delibera relativa, senza l'approvazione tecnica, dal momento che comuni e province hanno organi tecnici propri.

Se c'è l'impegno da parte del Presidente di affrontare il discorso in modo serio e organico a giugno, alla ripresa dei nostri lavori, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Credo si possa accettare la proposta dell'onorevole Greggi di dare carattere transitorio anche al secondo e terzo comma. Queste sono norme che vengono tratte dall'esperienza fatta nel 1965 e sulla quale vi è la concorde opinione che sia stata positiva.

A suo tempo il Ministero dei lavori pubblici aveva distribuito una relazione sugli effetti delle norme anticongiunturali che non erano prorogabili e avevano quindi un carattere straordinario.

Quanto all'espletamento delle gare di appalto anche in mancanza dell'affidamento del mutuo, esso deve essere comunque autorizzato. È evidente che l'ufficio del Genio civile e il provveditorato alle opere pubbliche lo autorizzano in relazione alla situazione di fatto e alle prospettive che ci possono essere in relazione alla situazione dei vari comuni.

Mi permetto quindi di pregare l'onorevole Carra di non insistere sulla presentazione dell'emendamento.

BOTTA. Mi dichiaro favorevole all'articolo in esame tranne che al terzo comma.

GREGGI. A mio giudizio rimane aperto il problema dell'espletamento delle gare di appalto prima che sia intervenuto l'affidamento del mutuo. Questo può portare a implicazioni enormi.

PRESIDENTE. Il problema è diverso. Il secondo comma si riferisce alle opere con cui lo Stato interviene con contributo in unica soluzione. In questo caso l'espletamento della gara viene autorizzato fino all'importo del concorso dello Stato.

GREGGI. Al terzo comma ho presentato un emendamento, nel senso di sopprimere le parole « dal direttore dei lavori », perché dobbiamo fare in modo che sia un funzionario dello Stato colui che si assume la responsabilità dell'erogazione del mutuo. Il direttore dei lavori è una persona che vigila sull'avanzamento delle opere, ma la persona che decide e autorizza l'erogazione del mutuo deve essere un pubblico funzionario.

QUILLERI. In base alla mia esperienza di tecnico, che ha conosciuto gli aspetti pratici di questa vicenda, ritengo che il terzo comma debba essere soppresso. In definitiva con questo comma, come diceva giustamente l'onorevole Greggi, noi stabiliamo una norma che non ha alcun valore giuridico.

PRESIDENTE. Onorevole Quilleri, noi stabiliamo le norme giuridiche.

GUARRA. L'onorevole Quilleri intendeva dire che sono norme forse in contrasto con lo ordinamento giuridico vigente.

QUILLERI. Il direttore dei lavori certifica che lo stato dei lavori comporta una determinata spesa, ma questo non è un provvedimento esecutivo e egli non è autorizzato a stabilire che la somma deve essere pagata, ma solo che può essere pagata. Voglio rilevare che, a parte il fatto che noi stiamo discutendo di norme aventi un valore anticongiunturale, questa questione è del tutto secondaria e potrebbe creare gravi difficoltà.

Vorrei, inoltre, aggiungere che indire le gare e dare inizio a lavori prima che sia intervenuto l'affidamento alla concessione dei mutui, rappresenta un motivo di nullità. Infatti ho visto annullare delle gare da appalto per tale motivo.

PRESIDENTE. Noi stiamo emanando norme giuridiche e vi possiamo inserire tutto ciò che è lecito.

QUILLERI. Chiedo scusa, ma evidentemente non so esprimermi in termini giuridicamente validi. In merito al secondo comma, voglio rilevare che ho visto annullare delle

gare, perché l'impresa che aveva avuto l'appalto della gara non aveva iniziato i lavori prima che fosse stato concesso in maniera formale il mutuo e ha avuto pienamente ragione.

In merito al terzo comma, ho già manifestato il mio pensiero, e cioè che il direttore dei lavori indica soltanto a quale limite sono arrivati i lavori, ma la sua dichiarazione non ha capacità esecutiva. Pertanto propongo la soppressione del terzo comma.

PRESIDENTE. Le sue proposte sono valide, ma non altrettanto si può dire delle motivazioni, perché noi possiamo stabilire per legge che il direttore dei lavori abbia funzioni diverse da quelle che ha avuto finora.

Vi è da rilevare che queste sono norme di carattere straordinario e transitorio e noi possiamo solo valutare se siano opportune o no. Non vi sono vincoli costituzionali e in merito all'opportunità non sono in grado di dare un giudizio valido, poiché non sono un tecnico.

L'onorevole Greggi propone il seguente emendamento all'articolo 13:

Al terzo comma sopprimere le parole « dal direttore dei lavori o ».

L'onorevole Beragnoli propone i seguenti emendamenti all'articolo 13:

Sopprimere il terzo comma.

In via subordinata sopprimere le parole « dal direttore dei lavori o »;

Aggiungere alla fine del terzo comma le parole « o dal sindaco o dal presidente della amministrazione provinciale ».

Personalmente mi rimetto alla Commissione per la soppressione delle parole « dal direttore dei lavori o » ed esprimo parere contrario sull'aggiunta delle parole « o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione provinciale ».

Gli onorevoli Quilleri e Botta hanno proposto il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Queste norme sono state sperimentate positivamente dal 1965 e hanno dato dei risultati che hanno agevolato certamente la ripresa dell'attività in tutto il settore delle opere pubbliche. Una nuova emanazione di queste norme può trovare un riscontro ugualmente positivo nell'attuale congiuntura.

Devo rilevare, per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Greggi, soppressivo delle parole « dal direttore dei

lavori o », che si tratta di una norma agevolativa, di snellimento delle procedure e si riferisce a quei comuni che sono privi dell'ufficio tecnico comunale. Se usiamo le parole: « Le rate del mutuo sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico e, ove manchi, dal direttore dei lavori », diventa tutto più chiaro, altrimenti blocchiamo i lavori nei comuni di una certa entità.

PRESIDENTE. Il Governo propone il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire le parole « dal direttore dei lavori o dal capo dell'ufficio tecnico » con le altre « dal capo dell'ufficio tecnico, oppure, ove questi manchi, dal direttore dei lavori ».

In base a quanto è stato detto precedentemente, devo manifestare il mio stupore, per ché con tutti i discorsi che facciamo contro la burocrazia, si invoca il visto dell'ufficio tecnico del genio civile.

BOTTA. È ovvio.

PRESIDENTE. L'autonomia non dovrebbe essere sottoposta ad alcun controllo, nei limiti del possibile.

Gli onorevoli Quilleri e Botta hanno proposto la soppressione dell'intero articolo.

Pongo in votazione l'emendamento.

(È respinto).

Pongo in votazione un emendamento aggiuntivo al secondo comma, derivante dalle proposte formulate dall'onorevole Greggi, e nel senso di inserire, all'inizio del comma stesso e del successivo quarto comma, le parole: « Fino al 31 dicembre 1972 ».

(È approvato).

L'onorevole Beragnoli ha presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere il terzo comma ».

BERAGNOLI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Beragnoli e Greggi hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole « dal direttore dei lavori ».

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Prego i presentatori di ritirare questo emendamento e di accettare la seguente for-

mulazione: « dal capo dell'ufficio tecnico oppure, ove questi manchi, dal direttore dei lavori ».

GREGGI. Ritiriamo il nostro emendamento, signor Presidente, e accettiamo senz'altro la modifica proposta dal Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo:

Sostituire le parole « dal direttore dei lavori » con le parole « dal capo dell'ufficio tecnico oppure, ove questi manchi, dal direttore dei lavori ».

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dello articolo in esame.

(È approvata).

Avverto che pertanto l'articolo stesso rimane così formulato:

« Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1965, n. 431, è prorogato con l'articolo 24-bis del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito, con modificazioni, in legge 12 dicembre 1970, n. 979, è sostituito dal seguente:

« Sui progetti e sui contratti riguardanti le opere previste dai commi precedenti di importo eccedente i 300 milioni è richiesto il parere del solo comitato tecnico amministrativo. Sui progetti di importo inferiore ai 300 milioni è richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del genio civile ».

Fino al 31 dicembre 1972, l'ufficio del Genio civile o il Provveditorato alle opere pubbliche, rispettivamente per i progetti di importo fino o superiore a lire 300 milioni, autorizzano l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori da parte dei comuni e delle province per le opere di loro competenza assistite da contributo dello Stato sulla base dell'affidamento alla concessione dei mutui, nonché, per le opere ammesse al concorso dello Stato in unica soluzione, l'espletamento della gara di appalto dei lavori fino all'importo del concorso, anche prima che sia intervenuto l'affidamento anzidetto.

Le rate del mutuo sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico oppure, ove questi manchi, dal direttore dei lavori.

Fino al 31 dicembre 1972, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per la esecuzione di

opere pubbliche, assistite da contributo o concorso dello Stato, sulla base della semplice domanda dell'Ente mutuatario o del decreto di concessione del contributo o del concorso dello Stato.

In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro del tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Zanibelli, Busetto ed altri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

Aggiungere il seguente articolo:

« L'importo dei mutui previsti dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e successive modificazioni ed integrazioni per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli è integrato di otto miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1980.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente comma per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

Comunico che su questo articolo aggiuntivo la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario, non risultando congrua la indicazione di copertura formulata a fronte del maggior onere di 8 milioni annui.

È chiaro che, così stando le cose, la presidenza si trova nell'impossibilità di porre in votazione questo articolo aggiuntivo, a meno che la Commissione non decida di seguire un'altra strada.

ZANIBELLI. Udite le dichiarazioni fatte dal presidente nella sua veste di relatore e preso atto del parere della V Commissione bilancio, non intendo evidentemente assumermi la responsabilità di intralciare i nostri lavori in questo momento così delicato. Non insisto, dunque, perché il mio emendamento sia posto

in votazione, ma desidero dichiarare che ritengo, nonostante ciò, perfettamente valido il contenuto della mia proposta. Poiché però ritengo che la disponibilità dichiarata dal Ministero del tesoro circa un finanziamento di venti miliardi in favore dei provvedimenti per l'edilizia rurale debba essere interpretata nel senso che una parte di tale somma dovrà essere destinata al rifinanziamento della legge n. 1676; e poiché ricordo che il Ministro dei lavori pubblici ebbe a dichiarare parimenti la sua disponibilità in tal senso, non insisto, visto anche che l'esame di tutti i provvedimenti riguardanti l'edilizia popolare è ormai imminente.

BUSETTO. Quale cofirmatario dell'emendamento in discussione, aderisco senz'altro alle considerazioni dell'onorevole Zanibelli, pur sottolineando ancora che questo articolo aggiuntivo avrebbe pienamente corrisposto agli intenti che hanno mosso la Commissione ad affrontare i provvedimenti anticongiunturali in esame. E questo anche perché la legge numero 1676 è indubbiamente quella che — tra i diversi provvedimenti che prevedono interventi pubblici nel settore abitativo — permette un più rapido impiego dei fondi ed una più rapida realizzazione delle costruzioni.

Ci riserviamo comunque di riprendere l'argomento in sede di esame di tutti i provvedimenti per l'edilizia rurale, compatibilmente anche con le esigenze portate avanti dalla proposta di legge che è stata approvata dal Senato e che prevede interventi nel settore dell'edilizia abitativa in favore dei coltivatori diretti, interventi che noi vogliamo siano estesi anche ai coloni e ai mezzadri, oltre che ai braccianti agricoli, nello spirito, appunto, della legge n. 1676.

GUARRA. Anch'io ritenevo che l'articolo potesse trovare pieno accoglimento nell'ambito della logica di questo provvedimento anticongiunturale, tenendo anche presente che esso risponde a un'esigenza di giustizia nei confronti dei lavoratori dei campi, verso i quali non sempre noi manifestiamo la dovuta comprensione. Infatti, quando si parla di lavoratori in genere, ci si riferisce sempre a quelli dell'industria, trascurando quelli del settore agricolo.

In questo periodo si sente dire spesso — e lo si è scritto a chiare lettere anche nel « progetto 80 » — che bisogna iniziare una decisa azione contro l'urbanesimo: in pratica però, nell'attività legislativa, non si fa nulla per agevolare un graduale disurbanamento.

Devo però dire — in ciò preceduto da altri onorevoli colleghi che sono intervenuti — che non possiamo assumerci la responsabilità di contrastare l'iter di queste norme anticongiunturali, e che anzi noi ci auguriamo possa presto trovare accoglimento in un nuovo provvedimento legislativo il principio stabilito da questo articolo. In base a tali considerazioni, dichiaro pertanto di essere anch'io favorevole allo stralcio di questa norma.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni degli onorevoli colleghi che avevano proposto l'emendamento e di coloro che ad esso si erano associati. Ora, poiché il comitato dei nove che ha formulato il testo aveva ritenuto di recepire in esso tale emendamento, proprio in base alle proposte medesime che ora sono state ritirate, se non vi sono obiezioni penso possa rimanere stabilito che l'emendamento in questione venga per il momento ritirato, tenendo presente che potrà essere ripreso quando, fra breve, esamineremo i provvedimenti a favore dell'edilizia rurale, che restano ancora all'ordine del giorno della nostra Commissione.

ZANIBELLI. Siamo d'accordo e ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame di altro articolo aggiuntivo, che va visto in collegamento con il successivo. Dell'articolo di cui do lettura, ci è pervenuto un nuovo testo, sul quale questa mattina la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

« Fino al 31 dicembre 1972 la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a concedere mutui ai comuni:

a) sulla base della domanda e del decreto di approvazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per la urbanizzazione primaria di aree ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847, e per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi;

b) sulla base della domanda e della delibera di cui al quinto comma del presente articolo, per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, e per i relativi studi, rilievi ed indagini.

Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, provvede a determinare i criteri da adottarsi dalla Cassa Depositi e Prestiti per la concessione dei mutui.

In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutualari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro del tesoro è dichiarata decaduta la garanzia per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutualario con cespiti delegabili.

I mutui relativi alle finalità di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo sono concessi, fino all'ammontare complessivo di 5 miliardi, a comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e che abbiano bilancio deficitario con mutuo a pareggio regolarmente approvato, purché deliberino la redazione del piano e lo svolgimento degli studi relativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i fini di cui ai precedenti commi è costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di 100 miliardi.

Il tesoro dello Stato è autorizzato a conferire alla Cassa Depositi e Prestiti, per le finalità di cui ai precedenti commi, la somma di 100 miliardi, in acconto della dotazione del fondo speciale con gestione autonoma, previsto dal provvedimento recante provvidenze nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

All'onere di cui al precedente settimo comma si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente comma sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

TODROS. Vorrei chiedere perché si è aggiunto all'emendamento previsto dalla Commissione quell'inciso che, a mio avviso, non ha nessun senso e cioè: « in acconto della dotazione del fondo speciale con gestione autonoma, previsto dal provvedimento recante provvidenze nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata ». Si tratta di una questione estremamente delicata, perché la legge cui si fa riferimento potrebbe, per un motivo qualsiasi, non essere approvata, e allora questa somma di cui si parla non verrà più erogata; tra l'altro, poi, potrebbe nascere una contestazione circa l'utilizzazione immediata di questi fondi, in quanto, ad un certo punto, sarebbe possibile che nascesse la volontà di non erogare l'acconto finché la legge fondamentale cui ci si richiama non sia approvata.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Devo far presente però che questi fondi sono già stanziati; essi infatti devono essere messi a disposizione non traendoli da fondi di bilancio, ma acquisendo i fondi con operazioni finanziarie.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentitemi di chiarire il significato di questa norma; sono d'accordo che non si tratta di un modello di tecnica legislativa, ma faccio notare che se escludessimo il citato riferimento al provvedimento da approvarsi, dovremmo rinviare il testo alla Commissione bilancio.

Nel comma in questione si dice: « ...la somma di 100 miliardi *in acconto* della dotazione del fondo speciale », ma è un acconto che viene corrisposto subito: eventualmente può venire meno il saldo, qualora il provvedimento fondamentale cui ci si riferisce non venga approvato.

TODROS. Ma vorrei sapere come si può concedere un acconto su un saldo che non è stato ancora stabilito...

DI LISA. Il prelievo è fatto sulla stessa voce di bilancio.

TODROS. Non è un fondo stanziato in bilancio.

PRESIDENTE. Che i cento miliardi ci siano, questo è fuor di dubbio.

GUARRA. Vorrei far notare che un riferimento a provvedimenti che non esistono non è una cosa dal punto di vista formale molto precisa.

DI LISA. Si prelevano questi soldi da postazioni di bilancio dove l'accantonamento figura per provvedimenti specifici, cioè corrispondenti al provvedimento che abbiamo approvato. Se non facevamo questo riferimento bisognerebbe introdurre una variazione di bilancio che annulla i tempi del prelievo. È l'unico modo che aveva la Commissione bilancio per operare, per lasciare indenne la copertura del provvedimento di carattere generale e intanto mettere in moto questo provvedimento particolare.

PRESIDENTE. Se proceduralmente non siamo d'accordo dobbiamo ritornare alla Commissione bilancio. Altro discorso sarebbe se si dicesse « a condizione »: ma qui si dice « in acconto » e lo stanziamento è reale e effettivo.

BUSETTO. È una tecnica legislativa che lascia molto a desiderare. Si poteva dire: « Lo Stato è autorizzato a conferire alla Cassa depositi e prestiti per le finalità di cui al precedente comma la somma di cento miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971. La somma di cui ai precedenti commi è da considerarsi in acconto della dotazione del fondo speciale ».

PRESIDENTE. Ella dice esattamente le stesse cose dette in questo articolo. Non vedo quindi il motivo di modificarlo. La prego quindi di non insistere per evitare ritardi che sarebbero fuor di luogo.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei far mia l'interpretazione data dal presidente sulle norme che ci propone la Commissione bilancio, tenuto conto che, secondo il mio parere, che esprimo a nome del Governo, la disponibilità dei cento miliardi è assicurata e immediata. Sotto questo profilo, se ci può essere un dubbio, è per quello che può sopravvenire nel caso in cui il disegno di legge n. 3199 non dovesse essere approvato dal Senato. Potrebbe esserci il dubbio delle rate successive.

Raccomando quindi alla Commissione la approvazione dell'articolo senza modifiche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Poiché di comune accordo e su indicazione e suggerimento del Governo è stata prospettata l'opportunità di prorogare l'efficacia di alcune norme in materia di gare con offerta in aumento, riprendendo il testo della legge 3

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1971

luglio 1970, n. 504, la cui efficacia è scaduta col 31 dicembre 1970, propongo il seguente articolo aggiuntivo:

« Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504 è sostituito dal seguente:

“ Le nuove gare sono espletate entro 90 giorni da quelle andate deserte ”.

Le nuove gare sono espletate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge se la gara andata deserta sia stata espletata in data precedente.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1970, n. 504 è sostituito dal seguente:

“ La facoltà di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1971 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1971 ”.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1970, n. 504 è sostituito dal seguente:

“ La facoltà di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1971 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1971 ” ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Propongo inoltre il seguente articolo aggiuntivo.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo scusa agli onorevoli colleghi della Commissione che, dopo il lungo lavoro svolto stanotte, mi potranno giudicare inopportuno.

Ho il dovere di riconfermare le ragioni di principio, per le quali questa mattina anche il ministro della pubblica istruzione ha rappresentato l'opportunità di introdurre delle norme, che possano snellire la procedura di attuazione degli investimenti destinati all'edilizia scolastica. L'onorevole ministro questa mattina, riaffermando il principio generale che aveva ispirato originariamente l'articolo

61 del disegno di legge n. 3199, si è dichiarato disposto a modificare il testo che può trovare con il contributo della Commissione una integrazione e anche una revisione.

Ho predisposto, in linea di massima, un emendamento che, riproducendo i concetti essenziali, introduce però degli elementi di novità. Devo dichiarare che se, per ipotesi, la Commissione ritiene di riconfermare nella sua maggioranza, come mi è parso di comprendere questa notte in sede di Comitato dei nove, una opinione contraria a questa impostazione, piuttosto che veder respinto l'emendamento, non lo presento, salvo a rinviare in altra sede la valutazione e l'individuazione di norme, che possano affrettare i tempi di attuazione della legge n. 641.

Vorrei chiedere preliminarmente agli onorevoli colleghi di ogni gruppo se vi è una disponibilità a valutare l'emendamento, con lo accoglimento da parte del Governo di eventuali modifiche che non ne alterino lo spirito sostanziale oppure se vi è il proposito di rinviare ad altra occasione la valutazione delle disposizioni sullo snellimento delle procedure per l'attuazione della legge sull'edilizia scolastica.

TODROS. Noi abbiamo sentito stamane le dichiarazioni del ministro della pubblica istruzione e comprendiamo la sua preoccupazione, però riteniamo che, non avendo provveduto a stilare dei provvedimenti che avessero effetti strettamente congiunturali per accelerare le procedure di approvazione dei progetti di appalto delle opere e di garanzia dei finanziamenti dei lavori, per i quali mancano, in seguito all'aumento dei prezzi, i fondi necessari per il loro completamento, non si possa ritornare ad una questione che dovrà essere vista, come ha detto anche l'onorevole ministro, nell'ambito del nuovo ordinamento statale, con l'entrata in funzione delle regioni, e in una visione più generale del provvedimento. Così come abbiamo rinviato ad un provvedimento organico le misure anche a carattere congiunturale per l'edilizia scolastica, riteniamo che anche queste, che involgono problemi politici di non lieve entità, debbano essere rinviate in quella sede, dove avremo più tempo e vi sarà la possibilità di un esame precisa della normativa.

Già oggi con la legge n. 641 vi sono alcuni poteri di delega, in caso di inadempienza dei comuni. Ebbene il ministero ne faccia uso laddove è necessario accelerare le procedure, come mi sembra abbia già fatto nelle regioni e nei comuni meno attrezzati tecnicamente.

CALVETTI. Mi rendo conto che l'argomento prospettato in questo momento è particolarmente delicato, soprattutto considerati i precedenti verificatisi sia nella Commissione riunita per l'esame del disegno di legge numero 3199, sia nella riunione piuttosto concitata di questa notte in merito a questo punto della legge che stiamo per approvare.

Mi rendo conto, altresì, che la proposta avanzata dal sottosegretario e dal Comitato ristretto, considerata la perplessità dei vari gruppi di fronte al provvedimento, ci lascia su posizioni determinate, per cui voler insistere nell'esaminare l'articolo proposto forse non è opportuno.

D'altra parte vorrei distinguere un po' gli aspetti sottolineati dall'onorevole Todros, richiamandomi a quanto è stato dichiarato questa mattina dal ministro della pubblica istruzione. Vi sono, evidentemente, delle norme nuove che richiedono un particolare studio sia di fronte alle esperienze passate, sia di fronte alla nuova realtà delle regioni e tali norme non potranno che essere prese in considerazione in sede di esame di una legge organica e di un nuovo piano quinquennale per l'edilizia scolastica. Non escludo, tuttavia, che in questo possa essere salvaguardato il principio che anima l'emendamento di cui si parla. Vi possono essere delle ragioni per cui forse conviene esaminare successivamente, in tempi non lontani, la possibilità di eventuali norme, che possano costituire un acceleramento della realizzazione di quanto previsto nella legge n. 641.

Non possiamo nasconderci — l'abbiamo detto più volte questa notte — l'aspetto della carenza dei finanziamenti, dovuta a cause che abbiamo analizzato a fondo e pertanto vi è lo auspicio che si possa attingere a questi fondi, che consentano la realizzazione completa del piano quinquennale di edilizia scolastica. È vero anche che già la legge n. 641 prevede la possibilità di sostituzione da parte dei consorzi, società ed enti pubblici a carattere nazionale specializzati in edilizia scolastica e riterrai che in tale normativa si possa benissimo comprendere anche quanto è previsto nell'articolo rimasto in sospeso. Vorrei, inoltre, sottolineare che solo questi enti sono in grado di potere, eventualmente, fare delle anticipazioni, mentre nessun'altra forma ci è data per anticipare i fondi e le spese necessarie per il completamento degli edifici scolastici che rimarrebbero non realizzati.

Detto ciò, vorrei rivolgere un invito al sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione

ed al ministro dei lavori pubblici, che penso possa essere accolto. Riferendomi a quanto il ministro dei lavori pubblici ha affermato questa notte e ha ripetuto anche questa mattina, mi pare che, senza bisogno di inserirlo nella legge, ma considerandolo come estensione delle direttive generali del programma nazionale, in base a quanto è previsto nell'articolo 4 si possa permettere per tutte le opere di edilizia scolastica la realizzazione parziale di progetti, in rapporto alla somma che corrisponde a quanto il piano aveva previsto per la completa realizzazione. Infatti l'articolo 4 stabilisce: « Per gli istituti di istruzione secondaria e qualora la previsione di un'opera o di un complesso organico di opere sia stato determinato in funzione di una presumibile evoluzione dell'ambiente socio-economico potrà essere consentita una realizzazione parziale ». Di conseguenza se questa norma, attraverso una revisione di queste direttive, potesse essere estesa, sarebbe certamente molto utile e preziosa per non fermare ulteriormente la realizzazione o l'inizio per lo meno di tante opere che in questo momento attendono di essere appaltate.

Altre forme di intervento non credo possano essere adottate in questo momento, anche se in seguito sarà senz'altro possibile vedere se convenga o meno studiare norme particolari per accelerare la realizzazione delle opere di edilizia scolastica.

Per il momento, quindi, limitiamoci ad invitare il Ministro dei lavori pubblici ad estendere questa possibilità di realizzazione anche parziale delle opere a tutti gli altri casi in cui una simile procedura appaia necessaria ed opportuna.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prendo atto di questo atteggiamento della Commissione e desidero solo precisare (pur senza alcun intendimento polemico) che è vero che le norme già contenute nella legge n. 641 consentiranno di realizzare alcune delle cose che ieri sera sono state sollecitate in un emendamento dell'onorevole Todros; però è anche vero che l'accoglimento dell'articolo aggiuntivo che mi accingeva a presentare avrebbe potuto anche sopprimere, sia pure in via transitoria, a quella carenza di fondi che costituisce (secondo quanto dichiarato dal Ministro dei lavori pubblici) uno dei motivi fondamentali del ritardo che si registra nell'applicazione della legge n. 641.

Ad ogni modo, vuol dire che riproporremo alla Commissione un testo più organico in un secondo momento.

PRESIDENTE. Prima di passare alle dichiarazioni di voto, dobbiamo procedere alla approvazione del titolo del provvedimento. Propongo che esso sia così formulato: « Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia di urbanistica e per l'incentivazione della attività edilizia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Propongo inoltre che, in sede di coordinamento, i sedici articoli del testo siano distribuiti in due titoli, rispettivamente recanti le rubriche « Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia di urbanistica » (articoli da 9 a 16) e « Provvedimenti per l'incentivazione della attività edilizia » (articoli da 1 a 8).

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Ferretti e altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

discutendosi le misure anticongiunturali rivolte all'incentivazione dell'occupazione nel settore edilizio,

impegna il Governo

a modificare il paragrafo 2 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, al fine di permettere, nelle zone omogenee di tipo " P " dei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, in caso di demolizione e ricostruzione di singoli lotti non superiori a 120 metri quadrati e con non più di tre piani fuori terra, di ricostruire fino al cento per cento delle densità precedenti, quando richiesto anche dal proprietario o da altro ente edificatorio ».

Il secondo ordine del giorno è stato presentato dagli onorevoli Carra, Calvetti, Di Lisa, Degan ed altri, ed è del seguente tenore:

« La Commissione lavori pubblici

impegna il Governo

a predisporre con opportuni provvedimenti un finanziamento di 200 miliardi necessario per consentire la completa realizzazione del piano quinquennale di edilizia scolastica 1967-1972, previsto dalla legge 28 luglio 1967, n. 641 ».

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Accetto senz'altro come raccomandazione i due ordini del giorno; nel senso che se sarà possibile realizzare quanto richiesto in via amministrativa emanerà senz'altro una circolare in tal senso. Altrimenti, è chiaro che dovrà predisporre un apposito disegno di legge.

FERRETTI. Sono soddisfatto soltanto in parte ma comunque non insisto perché il mio ordine del giorno sia posto in votazione.

CARRA. Sono soddisfatto e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

QUILLERI. Ci accingiamo a votare una legge che dovrebbe avere carattere anticongiunturale, ma mi permetto di avanzare le mie riserve circa l'effettiva capacità del provvedimento di operare nel senso previsto. Questa legge porterà quasi esclusivamente ad una accelerazione della spesa pubblica, che comunque sarà contenuta nell'ordine delle centinaia di miliardi, mentre noi tutti sappiamo bene che le necessità del settore ammontano a molte migliaia di miliardi.

L'aver negato ai costruttori privati la possibilità di contribuire a realizzare quel tipo di alloggi di cui oggi il Paese ha tanto bisogno, può a mio parere rivelarsi un grave errore.

Nella proposta di legge che avevo presentato su questo stesso argomento si prevedeva che i privati potessero operare nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge n. 167, pur condizionati da precise convenzioni, sia per quanto riguarda la vendita che la locazione degli appartamenti costruiti. Non dimentichiamo, inoltre, che oggi la mancanza di strumenti urbanistici è una delle cause principali della crisi edilizia. Voglio ricordare agli onorevoli colleghi che sono stati approvati a tutt'oggi 413 piani di zona, che prevedono la costruzione di 5 milioni e mezzo di vani, pari a 1 milione e 250 mila alloggi. Per lo più, inoltre, tali piani di zona sono accentrati nelle zone in cui maggiormente è sentita la carenza di case di questo tipo. E la mia proposta tendeva appunto a chiamare i privati a contribuire alla costruzione di questo tipo di edifici.

Non era certo nostro intendimento dare in questo modo spazio alla speculazione sulle aree fabbricabili, ma volevamo semplicemente trasformare gli imprenditori edili privati in costruttori del bene pubblico casa.

Vorrei chiedere all'onorevole Ministro se ritenga di poter fare un calcolo economico di quante centinaia di miliardi sarà possibile mobilitare nei prossimi quattro o cinque mesi per far fronte alla crisi edilizia già incombente e garantire il posto di lavoro a tre milioni di lavoratori, vale a dire il necessario sostentamento a dieci milioni di cittadini italiani.

Voglio anche ricordare le considerazioni che sono affiorate ieri durante la discussione, e che riguardano la GESCAL. Personalmente non ho mai avuto alcuna simpatia per questi enti del tipo della GESCAL, dell'INCIS, dell'ISES, che con 2100 dipendenti riescono a malapena ad appaltare lavori per cento miliardi. Volevo però richiamare l'ordine del giorno presentato ieri, e che il Ministro in Assemblea ha accettato, pur avendo espresso in Commissione parere contrario.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. C'è il resoconto stenografico della seduta, che può far fede di quanto ho detto...

PRESIDENTE. Onorevole Quillero, vorrei pregarla di limitarsi alla dichiarazione di voto, senza interpellare il Ministro, che essendosi chiusa la discussione non può più replicare.

QUILLERI. Concludo rapidamente, signor Presidente, dichiarando che reputo questo provvedimento di legge assolutamente inadeguato ai fini anticongiunturali. Si tratta di una cambiale che il Governo ha firmato, e i cui firmatari saranno chiamati ad onorare la loro firma entro breve tempo. Voglio augurarmi che il provvedimento possa dare una buona prova di sé, ma non posso nascondere a questo proposito la mia visione pessimistica, che temo sia concreta e giusta.

Dichiaro pertanto che voteremo contro il disegno di legge.

BUSETTO. Onorevoli colleghi, ritengo innanzitutto doveroso — dopo due mesi circa di ininterrotto lavoro — porgere, a nome del mio gruppo politico, un caloroso e sincero ringraziamento al Presidente della Commissione, per il modo con cui infaticabilmente e anche magistrabilmente ha diretto i nostri lavori, su una legge molto complessa e difficile, ed in una situazione politica indubbiamente altrettanto complessa e delicata.

Sento anche il dovere di porgere una sincera attestazione di stima a tutti gli onorevoli colleghi con i quali noi del gruppo comunista abbiamo lavorato in questi giorni; si sono certamente verificati degli scontri molto aspri e

fin troppo vivaci, ma attraverso essi abbiamo visto emergere con forza una verifica per noi estremamente importante: e cioè che alla lotta e alla contrapposizione ostinata e cieca, è sempre opportuno — per l'efficacia dei lavori parlamentari — che si sostituiscano il dialogo e il sereno confronto.

Circa il provvedimento sottoposto al nostro esame, il collega Todros ha già espresso le nostre osservazioni e riserve, nel quadro delle linee politiche da noi assunte. Del resto è nota — e noi vogliamo qui ribadirla — quale sia la nostra posizione di fronte a provvedimenti anticongiunturali come quelli riguardanti il settore dell'edilizia.

La crisi in questo settore è antica e profondamente radicata: riteniamo pertanto che essa possa risolversi soltanto con una coerente ed autentica politica di riforme, e non certamente con provvedimenti monchi e parziali. E se migliaia di lavoratori edili guardano con preoccupazione all'oggi e al domani, la responsabilità è del Governo, per i rinvii, gli arretramenti e le incertezze cui è andato soggetto tutto l'iter della nuova legge sulla casa, per la politica dei residui passivi e per la contrazione della spesa pubblica di cui è responsabile la massima autorità della Banca d'Italia, con la piena responsabilità anche dei ministri titolari dei dicasteri finanziari.

Ma vogliamo inoltre osservare che anche la crisi dell'edilizia, collocata com'è in un contesto economico e sociale più vasto, è l'espressione di una crisi più ampia, che è di prospettiva e politica, che investe la formula e la politica del Governo, ed ha avuto proprio ieri la sua espressione più clamorosa a proposito del voto sul disegno di legge n. 3199.

Tale crisi priva tutti i settori economici, sociali e sindacali del Paese di un chiaro quadro politico di riferimento e di prospettive certe. A nostro giudizio queste prospettive possono e devono avere un'unica norma, cioè una complessiva strategia di riforme sociali e strutturali per un nuovo sviluppo, strategia che dev'essere sorretta da una chiara e ferma volontà politica, rispondente all'ansia di rinnovamento che viene dal Paese.

Coerentemente con la posizione assunta circa tutto l'iter del disegno di legge n. 3199 da parte del nostro gruppo parlamentare (il quale si fa carico dei grandi problemi del Paese, ma anche di quelli più impellenti che il ciclo economico impone, con tutte le sue contraddizioni, al Paese medesimo) e per quei motivi — che pure ci hanno consigliato di non ostacolare l'iter del provvedimento sottoposto al nostro esame — noi dobbiamo dire che non

ci sentiamo di approvare queste norme, e che perciò il gruppo comunista si asterrà dal voto finale sul disegno di legge in discussione.

GUARRA. Desidero solo dichiarare brevemente che, non potendo votare contro voterò a favore del disegno di legge. Da mesi infatti si attendono provvedimenti anticongiunturali, specialmente da parte degli operatori economici e dei lavoratori che stanno pagando la recessione in corso. Essi sono in attesa di norme che possano agevolare la ripresa dell'attività edilizia, e pertanto nessuno di noi può assumersi la responsabilità di bloccare questo provvedimento votando contro.

Devo però confermare in questa sede tutte le perplessità e i dubbi espressi ieri in Assemblea, e questa mattina in sede di discussione generale, a proposito del fatto che questi provvedimenti non ritengo possano risolvere la crisi del settore; potrebbero risolverla solo se si stabilizzasse la situazione politica, poiché un clima di incertezza come quello attuale (e ne abbiamo avuto una conferma in quanto è successo a proposito della votazione sul disegno di legge n. 3199, con la frattura verificatasi nella maggioranza) non può certo contribuire al necessario equilibrio generale.

DEGAN. Anch'io formulo innanzitutto un vivo ringraziamento all'onorevole Presidente per averci guidato con perizia in queste ultime nostre fatiche, dopo circa due mesi di intenso lavoro, durante il quale abbiamo apprezzato la sua obiettività come pure il suo personale impegno, specialmente a proposito del provvedimento oggi al nostro esame, del quale egli è stato Relatore, ed estensore di alcuni articoli.

In secondo luogo, annuncio il voto favorevole del nostro gruppo al disegno di legge in discussione. Da tempo avevamo richiesto che esso fosse portato all'attenzione della nostra Commissione, ed è quindi con senso di responsabilità che noi oggi votiamo a favore di esso.

Indubbiamente, non si tratta di un disegno di legge perfetto: d'altra parte, l'elaborazione affrettata del testo, svoltasi praticamente nella nottata, non ha consentito di esaurire tutti gli argomenti che probabilmente sarebbe stato necessario trattare. Speriamo per altro che le norme inserite siano corrispondenti alla nostra volontà politica di avviare, parallelamente alla politica delle riforme, anche una serie di interventi incisivi che riescano a frenare quella crisi che travaglia particolarmente il settore dell'edilizia oltre che altri settori.

ACHILLI. Desidero fare una breve dichiarazione per motivare il voto favorevole del gruppo socialista che vede in questo provvedimento una risposta, anche se parziale, ai bisogni del settore per assicurare la ripresa e la continuità dell'occupazione.

Avremmo preferito che l'incentivazione delle opere pubbliche non si risolvesse esclusivamente in una modificazione di alcune norme di legge: infatti era necessario procedere ad una integrazione dei finanziamenti, unico modo per la ripresa attiva.

La mancanza di elaborazione, da parte del Governo, di normative idonee ha inoltre messo in difficoltà la Commissione che è stata costretta ad un lavoro frettoloso.

Per quanto riguarda l'attività privata credo che la legge porti vantaggi, come lo snellimento delle procedure e il rilancio finanziario della legge n. 1179.

Credo che questo sia il massimo che si potesse fare per l'edilizia privata, perché sicuramente sono tramontati i tempi delle indiscriminate agevolazioni fiscali, molla tradizionale per contrastare la crisi edilizia.

D'altra parte l'analisi del voto di ieri desta in noi molte preoccupazioni sulle possibilità o sulla celerità dell'approvazione al Senato della legge di riforma della casa.

Evidentemente questo è un discorso più vasto che è estraneo al disegno di legge in esame ma che, come partiti della maggioranza, ci tocca estremamente da vicino per i riflessi che non può avere sul futuro della collaborazione governativa.

CARRA. Non intendo dissociarmi delle dichiarazioni di voto fatte, a nome del gruppo della democrazia cristiana, dall'onorevole Degan.

Ritengo però che l'esperienza di questi giorni non debba essere sciupata. È un'esperienza sotto molti aspetti penosa, contrastata, difficile, che avrà conseguenze parzialmente negative. Nessuno di noi è pienamente soddisfatto del provvedimento congiunturale che andiamo ad approvare. Penso che l'insoddisfazione sia dovuta anche al disegno di legge che abbiamo votato in Assemblea.

Questa esperienza va valutata nel senso che, alla capacità di impegno e di lavoro notevolissimo che il Comitato ristretto e la Commissione hanno affrontato, non ha fatto seguito una sufficiente ed organica azione a livello di Governo.

Per evitare che questa esperienza vada dispersa è necessario che l'ufficio di presidenza programmi i lavori di questa Commissione

scegliendo tra i molti problemi che dobbiamo esaminare quelli che siano prevalenti, senza contare su rilevanti appoggi esterni, che nelle recenti vicende si sono spesso dimostrati contraddittori e, a volte, controversi, è necessario inoltre programmare i nostri lavori in maniera tale che il Paese, possa essere esattamente informato e il Parlamento e l'intera Commissione possano meditatamente operare con le responsabilità che ognuno di noi si deve assumere.

Sul provvedimento anticongiunturale e su quello di riforma abbiamo avuto dei tempi che ci sono stati assegnati, per necessità, dallo esterno, così che l'Assemblea non ha potuto comprendere approfonditamente quello che fu oggetto per un mese e mezzo circa del dibattito nel Comitato ristretto e nella Commissione, dibattito che fu preceduto da uno studio e un'indagine seria durata due anni.

Ci siamo trovati di fronte ad un'Assemblea che si è vista imposti tempi e valutazioni di cui non ha potuto sufficientemente meditare la portata e le motivazioni.

Avevo già anticipato durante la discussione in Comitato ristretto che sarebbe stato un errore imporre all'Assemblea tempi limitatissimi e non consentire agli onorevoli colleghi ed al Paese, attraverso il dibattito aperto e non le falsificazioni di stampa, di interpretare il risultato del nostro lavoro. Deve essere chiarito che non si poteva imporre a seicento colleghi, che non fanno parte della nostra Commissione, una rapidissima discussione generale su problemi di questa dimensione.

I tempi che ci sono stati imposti, per determinate ragioni, non hanno loro consentito di comprendere le motivazioni in base alle quali noi eravamo pervenuti a determinate soluzioni, quello che stava al di sotto di scelte che necessariamente hanno dei costi e il vantaggio e il pregio di perseguire degli obiettivi su cui era facile ottenere consensi ben più ampi, ove fosse stata data ai nostri colleghi la possibilità di valutarne la portata.

Il voto di ieri quindi non deve costituire l'occasione di facile speculazione sui dissensi manifestati.

Confermando quindi il nostro voto favorevole, preghiamo il presidente di tener conto dell'esigenza di evitare divergenze nella maggioranza e che si interpreti l'orientamento di un gruppo o di un altro all'interno della maggioranza stessa come un contrasto alla linea che il Governo ha indicato e che la maggioranza ha accolto.

Vi sono esigenze, che noi abbiamo ripetutamente affermato, a che la collaborazione

all'interno della Commissione sia la più ampia e piena. Penso che si debba ringraziare oltre al presidente, per aver diretto i nostri lavori con obiettività e con impegno, anche tutti i gruppi, ad eccezione di uno che non ha mai partecipato ai nostri lavori. A tutti i gruppi va espressa la nostra gratitudine per lo sforzo comune in base al quale si è conseguito un lusinghiero risultato, che però non è perfetto nella misura desiderata. Ulteriori sforzi erano al di là delle nostre possibilità e pertanto noi non abbiamo rimorsi. Dobbiamo difendere il nostro lavoro in maniera tale che il Parlamento ed il paese ne possano comprendere la portata e dobbiamo dare la consapevolezza che abbiamo proceduto in tal senso, perché abbiamo valutato il risultato finale come ampiamente positivo. Non abbiamo avuto modo di farlo alla Assemblea, per questo spirito vi deve essere l'impegno da parte della maggioranza e del gruppo della democrazia cristiana di fare conoscere al paese in maniera adeguata il lavoro che abbiamo svolto.

DI LISA. Sulla scorta delle considerazioni svolte dall'onorevole Carra, ritengo di potermi associare tranquillamente al voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, di cui faccio parte, consentendo una riconsiderazione — se ai colleghi non dispiace — di carattere personale sull'esperienza maturata in questi giorni. Il dibattito che noi abbiamo svolto in Commissione sul disegno di legge n. 3199, più e meglio di quello svolto in Assemblea, aveva già abbondantemente chiarito il contrasto esistente fra le parti politiche in ordine alla situazione edilizia, quale è venuta a crearsi da circa un decennio, e in ordine al bene casa, come è concepito ed atteso dalla coscienza popolare nel nostro paese.

È stato visto il nostro sforzo di elaborazione di questa legge come inteso a prolungare i tempi e a non mantenere gli impegni presi, sfruttando ogni cosa propagandisticamente durante la campagna elettorale. Quello che abbiamo constatato all'indomani dell'approvazione della legge, ci fa comprendere da quale parte vi è la speculazione propagandistica.

Gli atti attraverso i quali sono state espresse le diverse posizioni consentono di rintracciare quanto delle rispettive proposte sia stato recepito nel disegno di legge n. 3199 e quanto corrisponderà alle aspirazioni dei lavoratori oppure ne disattenderà gli interessi più generali e permanenti.

Alla luce dei non pochi interrogativi concernenti la prospettiva di riforma della casa,

affidata al disegno di legge n. 3199, il provvedimento che ci accingiamo a votare non può esaurire il nostro dovere di accompagnare con interventi appropriati il decorso della congiuntura edilizia e la predisposizione degli strumenti attuativi della nuova politica per la casa.

Mi limiterò a riproporre oggi la riconsiderazione, cui dobbiamo far fronte, delle procedure vigenti e di quelle previste, degli *standards* edilizi e degli assetti urbanistici da promuovere anche nei piccoli e medi centri e a favore di categorie di lavoratori fino ad oggi più svantaggiati, anche per le non forti aggregazioni di carattere sindacale od organizzativo.

Mi auguro che sgombrando il settore della edilizia e della casa da tentazioni propagandistiche o da messe in scena, la Commissione possa, in breve tempo, rispettare gli impegni assunti e mettere mano a quella riforma della urbanistica alla quale tutti quanti siamo interessati.

PRESIDENTE. Vorrei ringraziare tutti gli onorevoli colleghi della Commissione, il ministro, il sottosegretario, che è stato con noi durante questo lungo periodo di lavoro, i membri del Comitato ristretto e del Comitato dei nove.

Un particolare ringraziamento ai funzionari ed al personale della Camera che abbiamo sottoposto, spesse volte, ad un durissimo lavoro prolungatosi, anche, fino a tarda notte.

Se mi consentite, vorrei estendere questo ringraziamento ai collaboratori dei vari ministeri interessati a questi problemi, e a tutti coloro che ci hanno dato il loro contributo nelle udienze conoscitive, con il rammarico che queste non abbiano potuto essere estese, per mancanza di tempo, a tutti coloro che le avevano richieste.

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvedimenti per la accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica » (3199-ter).

Presenti e votanti	20
Maggioranza	11
Voti favorevoli	18
Voti contrari	2

Hanno dichiarato di astenersi 12 deputati.

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3199-ter, risulta assorbita la proposta di legge Quillieri n. 3307.

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Amodei, Baroni, Borra, Botta, Calvetti, Carra, Degan, Del Duca, Di Lisa, Di Nardo Raffaele, Drago, Fioret, Fracassi, Fulci, Greggi, Guarra, Padula, Pisoni, Quillieri.

Si sono astenuti:

Beragnoli, Bortot, Busetto, Cianca, Conte, Ferretti, Fiumanò, Lodi Adriana, Tani, Todoros, Vetrano, Vianello.

La seduta termina alle 17,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO